



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE IV

Il Giudice di Pace dott.ssa Maria Betti ha pronunciato la seguente

ordinanza

di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato per il funzionamento dell'Unione (TFUE)

nel giudizio monitorio iscritto al n. 56192/2017 proposto con atto depositato il 2 agosto 2017 dal **dott. Alberto Ugo Massimo Rossi**, codice fiscale RSSLRT66S10A345F, con l'intervento adesivo di **UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE - UNAGIPA**, codice fiscale 97256970589, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Maria Flora Di Giovanni, codice fiscale DGVMFL64E65E058F, rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. prof. Bruno Caruso, dall'avv. Vincenzo De Michele, dall'avv. prof. Giorgio Fontana, dall'avv. Sergio Galleano, dall'avv. prof. Stefano Giubboni e dall'avv. Domenico Mesiti, elettivamente domiciliati in Roma alla via Germanico n. 172, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

ricorrenti

nei confronti di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma

ingiunto

nonché

con gli interventi volontari adesivi ex art.105 c.p.c. delle seguenti organizzazioni rappresentative dei giudici di pace e della magistratura onoraria: **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE**, codice fiscale 94550620150, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Gabriele Di Girolamo, codice fiscale DGRGRL56E30I804K, **COORDINAMENTO MAGISTRATURA GIUSTIZIA DI PACE**, codice fiscale 95238940639, in persona della Presidente dott.ssa Olga Rossella Barone, codice fiscale BRNLRS68M49F839G, **ORGANISMO UNITARIO DELLA MAGISTRATURA ONORARIA - MAGISTRATI ONORARI UNITI**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giuseppe Finamore, codice fiscale FNMGPP61S28I990A, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. prof. Bruno Caruso, dall'avv. Vincenzo De Michele, dall'avv. prof. Giorgio Fontana, dall'avv. Sergio Galleano, dall'avv. prof. Stefano Giubboni e dall'avv. Domenico Mesiti, elettivamente domiciliati in Roma

alla via Germanico n. 172, per procure in calce all'atto di intervento depositato il 13/10/17

intervenuiti

nonché

con gli interventi volontari adesivi ex art.105 c.p.c. dei seguenti **657 Giudici di Pace**, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. prof. Bruno Caruso, dall'avv. Vincenzo De Michele, dall'avv. prof. Giorgio Fontana, dall'avv. Sergio Galleano, dall'avv. prof. Stefano Giubboni e dall'avv. Domenico Mesiti, elettivamente domiciliati in Roma alla via Germanico n. 172, per procure in calce all'atto di intervento depositato il 13/10/17

intervenuiti

1. ACERNESE MARIA MADDALENA	CRNMMD57H49H501B
2. ALARIO MARIALINA	LRAMLN62R50B428J
3. ALESII PAOLA MARIA	LSAPMR64S64A345N
4. ALESSANDRINI GIOVANNA	LSSGNN69B50H769Y
5. ALIOTO GIUSEPPE	LTAGPP69S03G273M
6. ALOISI FRANCESCO	LSAFNC54S06F158T
7. ALONZO NICOLA	LNZNCL54D03H501Q
8. ALTAMURA ATTILIO	LTMTTL50S19F839Y
9. AMICO GIUSEPPE DANTE MARIA	MCAGPP68H19A022L
10. AMOROSO ANNA LISA ANGELA	MRSNLS63R42F924Y
11. AMOROSO RENATO	MRSRNT47D14F205D
12. ANASTASI ANDREA	NSTNDR37E18C351Q
13. ANASTASIO MARIA	NSTMRA65H59C351T
14. MARINI BALESTRA ANDREA STEFANO	MRNNRS45T18H501G
15. ANDREONI DANIELA	NDRDNL61H51D667O
16. ANELLO LUCIA	NLLCU61T43C933P
17. ARDITO ANGELA LETIZIA	RDTNLL59L49I907U
18. ARENA CAROLINA	RNACLN52E53G273Y
19. ARMELLINI MASSIMO	RMLMSM58S22C957P
20. ARSIENI ERIKA	RSNRKE70L50B300B
21. ARTONE EMANUELA	RTNMNL68C49F839J
22. AVAGNANO MIRIAM	VGNMRM68P68I480P
23. AVENTAGGIATO ANNA MARIA	VNTNMR57E45C335A
24. AZZAROLI MARIA VITTORIA	ZZRMVT67A63A944L
25. BACHERINI CLAUDIO	BCHCLD60R13F205E
26. BADALAMENTI CAROLINA	BDLCLN67T57G273F
27. BAGALA' GUIDO ALBERTO	BGLGLB66R04F205E
28. BAGNI CECILIA	BGNCCL64C48D548A
29. BALDARI SALVATORE	BLDSVT59E28D976H
30. BALDOIN LUCIANA	BLDLCN52S49F394Z
31. BARBERI MICHELE	BRBMHL41S06F432M
32. BARAGLIU PAOLA	BRGPLA61B52G147A
33. FILIPPONI FRANCESCA	FLPFNC65H58G224H
34. BARONE ASSUNTA	BRNSNT65E71G878Z
35. BARONE OLGA ROSSELLA	BRNLRS68M49F839G
36. BASILE GIANNINI ELVIRA	BSLLVR52E62F839N
37. BASILE RAFFAELE	BSLRFL59P19F839C

38. BELFIORE DANIELA MARIA
39. BELLISARIO VALERIA
40. BENEDETTO MARIA PIA
41. BENTIVEGNA MARIA DANIELA
42. BENVENUTI MARIA BARBARA
43. BERGAMI DANIELA
44. BERTUCCI BELLAFONTE ANNA MARIA
45. BLASI PIER PAOLO
46. BOERO STEFANO
47. BOFFI ANTONIO
48. BONACCI CECILIA
49. BONADONNA ALDO GIUSEPPE
50. BONAMANO DARIO
51. BONASORO CATERINA
52. BONDI CIUTTI SIMONA
53. BONELLI MARILIA
54. BONGIORNO CARMELO
55. BONO CARMELINA
56. BONUOMO MARIA ANTONIA
57. BONVISSUTO LUCIA
58. BORETTI MARCO CARLO ALBERTO
59. BORGIA JOSEFINA MARIA
60. BORGNA ENRICA
61. BORGNA MARIA CRISTINA
62. BORZELLI AGATA
63. BOTTOLI GIANNI
64. BOTTONE ANTONIO
65. BOZZI SIMONE
66. BRESCIANI MARCO
67. BRIGHENTI NICOLETTA
68. BROGNOLI RAFFAELLA
69. BRUNETTI MARIA ANTONIETTA
70. BRUNETTI NICOLA
71. BRUNO LJDIA
72. BUONGIORNO ALDO
73. CACCIARI DANIELA
74. CACCIATORE GAETANO
75. CADONI MARIA CARLA
76. CAIAZZO GABRIELLA
77. CALABRESE CLAUDIO
78. CALABRO' PLACIDO
79. CALDANI SAVERIO
80. CALETTI MARCELLO
81. CALIENDO GIAMPIERO
82. CALO' ROSELLA
83. CALVARUSO VINCENZA
84. CAMERA IDA
85. CAMERINI ANNA DOMENICA
86. CAMPANA OLIVIERO

BLFDLM64S60C351R
BLLVLR59M51A515Z
BNDMRP46B61I199K
BNTMDN60A68C351K
BNVMBR58P44G702N
BRGDNL62L59A944R
BRTNMR66H41D763Y
BLSPPL63M30D086P
BROSFN66M23D969P
BFFNTN50A10I234V
BNCCCL59P46G620A
BNDLGS65R10B302D
BNMDRA63R29C773U
BNSCRN59B41L736Q
BNDSMN67T60G482K
BNLMRL54C62I119H
BNGCML44T23L424W
BNOCML57B58H703A
BNMMNT67S50C198W
BNVLCU66H59E573Y
BRTMCC62L21F205S
BRGJFN67L56Z614H
BRGNRC68B53A859F
BRGMCR42D58B019L
BRZGTA62P61A509Q
BTTGNN67M30L407X
BTTNTN34S02L049I
BZZSMN65R06F205H
BRSMRC68A07L781Y
BRGNLT61S48F205M
BRGRFL69H56F839A
BRNMNT50H50F208N
BRNNCL54C18D883P
BRNLJD67H43F158V
BNGLDA51A11D508T
CCDNL64E68A944D
CCCGNT62D23Z114J
CDNMCR65B48G113P
CZZGRL61P62H501Y
CLBCLD59L26E409Y
CLBPCD54A05F158V
CLDSVR63R11D086S
CLTMCL40L02B354U
CNLGPR62T26L219S
CLA RLL61E68G148Y
CLVVCN63T47A176K
CMRDIA56P58F839L
CMRNDM42E54B885C
CMPLVR54A30H501W

87. CAMPESE GIULIA	CMPGLI54M41F839V
88. CANCELLI LAURA	CNCLRA50M53H501B
89. CONDURSO FRANCESCO ANDREA	CNDFNC54B04H558S
90. CANNIZZARO GIOVANNA	CNNGNN67M45G273D
91. CANNIZZARO GIUSEPPE	CNNGPP63A15G273Q
92. CANONICI LUISA BARBARA ELDA	CNNLSU42A61F205D
93. CANONICI WELLEDA	CNNWLD51D57F205D
94. CAPOGRECO GIUSEPPE	CPGGPP64D26I872L
95. CAPOSSELA EMILIO	CPSMLE58A04H501Z
96. CAPPELLI ANNA VERA	CPPNVR50B60H742M
97. CAPPELLI MARIAROSARIA	CPPMRS60H67F839I
98. CAPPIELLO ANTONIO	CPPNTN63H13G942M
99. CAPPUCCIO FRANCESCO	CPPFNC50H19I293B
100. CAPRARA MARIA	CPRMRA55B49C632M
101. CAPRARO ANTONIO	CPRNTN62T11I158C
102. CAPUTO MARIA ANGELA	CPTMNG63M51C351X
103. CARBOGNANI ALFREDO	CRBLRD53P28G337N
104. CARBONE ANNA	CRBNNA65A71A345D
105. CARDACI CONCETTINA	CRDCCT58T45I747X
106. CARDILLO MANUELA	CRDMNL64P43C351P
107. CARELLI ANTONIO MARIA	CRLNNM62B20A883V
108. CARETTA MARINA	CRTMN53R44L736W
109. CARIATI EMANUELA	CRTMNL68P57B715D
110. CARLESIMO FABRIZIO	CRLFRZ67B14I712X
111. CARLINI ORNELLA	CRLRLL67H58F614V
112. CARLUCCIO RAFFAELE	CRLRFL60H04G751G
113. CARUSO GIUSEPPE	CRSGPP63P29I725M
114. CARUSO MARIA GRAZIA	CRSMGR61T49H703I
115. CASALE GIANCARLO VALENTINO ANTONIO	CSLGCR63B14I158L
116. CASCIANO ANTONELLA	CSCNNL61D46A509S
117. CASIRAGHI MICHELA	CSRMHL50B65M109G
118. CASSETTI LIBERALE	CSSLRL59S02L124W
119. CASSI MARTA	CSSMRT48C42L038J
120. CASTRO VINCENZO	CSTVCN41L29A893S
121. CECCHETTI OBERTO	CCCBRT46L10H501D
122. CERFEDA VENERANDA	CRFVRN60T48E506F
123. CERNIGLIA ROSALIA	CRNRSL59H47G273L
124. CERULLO TERESA	CRLTRS67H69A509P
125. CESARANO GIOVANNA	CSRGNN49S58F912A
126. CESAREO CARMELA	CSRCML63D58D086I
127. CESARETTI GERMANA	CSRGMN61L45F522A
128. CHESSA GIANFRANCA	CHSGFR43H64D827P
129. CHIAPPETTA CLAUDIO	CHPCLD62LD4F839Y
130. CHIAROTTO MARILIA	CHRMRL60B46L682U
131. CHIEFFO ALFONSO MARIA	CHF LNS 67E11 F839Y
132. CHIERCHIA LIDIA	CHRLDI55O67G670P
133. CIARAMELLA GUGLIELMO	CRMGLI65L16F839T
134. CICCOCIOPPO CARLA	CCCCRL68B49E435G
135. CINQUE ANGELA	CNQNGL65H50L049N

136.	CIPRIANI GIANNA	CPRGNN69L65I804U
137.	CIPRIANI GIANADREA LUIGI	CPRGND64D21205E
138.	CITARDA CARMELINA	CTRCML50A65A089W
139.	SETTEVENDEMIE CLEMENTINA	STTCMN67B49I804F
140.	COCCHI CARLA	CCCCRL53D67F213H
141.	COCCO AGOSTINO	CCCGTN49O33203K
142.	COCITO ISABELLA	CCTSLL57M50D969T
143.	COCUZZA SALVO SALVATORE	CCZSVS40L26H922L
144.	CODELLA RENATO	CDLRNT58D30F224R
145.	COLANTUONI ROMAGNOLI VINCENZO	CLNVCN53M21L569G
146.	COLOMBI CRISTINA	CLMCST66E70F205Y
147.	COLUCCI AGOSTINO	CLCGTN69A07I838P
148.	COMPERATORE LEONARDO	CMPLRD63H24G905Y
149.	CONDO' ANNA	CNDNNA64P59I024W
150.	CONFORTO CARLA	CNFCRL66P68F158A
151.	CONSIGLIA TAGLIALATELA	TGLCSG45A53B445U
152.	CONTENTO EDUARDO	CNTDRD60A14F839Q
153.	COPPA FILIPPO	CPPFPP43T06H565W
154.	COPPOLA SIMONE	CPPSMN66L02A18EP
155.	CORSELLO SALVATORE	CRSSVT60M30M088C
156.	CORSO PAOLA	CRSPLA63D53H501G
157.	CORTESE LAURA	CRTL RH39P58H501O
158.	CORVATTA PAOLA	CRVPLA64T51G920P
159.	COSENTINO BEATRICE	CSNBRC64H53C351M
160.	COSI ANNA MARIA	CSONMR62A49L419L
161.	COSSU BARBARA	CSSBBR66P59I452A
162.	COSTA ANNA RITA	CSTNRT60A48C865A
163.	COZZOLINO ROSARIA	CZZRSR61P61H818O
164.	CRISPINO GIANCARLO	CRSGCR56H28B429W
165.	CRISTOFANO FABIOLA	CRSFBL64E69G902H
166.	CRIVELLARO GIULIANO	CRVGLN65H17F964V
167.	CUCCURULLO ANTONIO MARIA	CCCNM64C21F839B
168.	CUDIA ISABELLA	CDUSLL60P53E974Y
169.	CUDILLO ARMIDA	CDLRMA66C48F835R
170.	CUOMO MARIA	CMUMRA69A67L845S
171.	CURATOLA FABIO	CRTFBA55D11F205M
172.	CUTOLO ANNA ROSA	CTLRNN56M41H307U
173.	D'ALANNO LANFRANCO	DLNLFR46M14A944E
174.	D'ALESSANDRA CARMELO	DLSCML65A01F065D
175.	D'ALESSANDRO MARCO	DLSMRC67H06G273B
176.	D'ALOIA SILVIO	DLASLV62L12A783R
177.	D'ALTERIO EUGENIA	DLTGNE61E55F839X
178.	D'AMATO ANTONIO	DMTNTN47R24F839A
179.	D'AMBROSIO PAOLA	DMBPLA64C68G478Y
180.	DAL SAVIO CLAUDIO	DLSCLD61H27D454N
181.	DAMIANI GIORGIA	DMNGRG68T63G273E
182.	DE BARTOLOMEIS ANNA	DBRNNA55L61A717I
183.	DE BLASI NICOLA FILIPPO MARIA	DBLNLF65B07F888S
184.	DE CANDIA PAOLA	DCNPLA56T48F839W

185.	DE CARO ROSARIA RITA	DCRRRR68D66D960L
186.	DE CRISTOFARO GIULIA	DCRGLI63D46F839X
187.	DE LAURENTIIS ANTONIETTA	DLRNNT61H65A580W
188.	DE LIPERI ISABELLA	DLPSLL64T52G702V
189.	DE MICHELI CINZIA	DMCCNZ57B47H501C
190.	DE MURTAS NICOLA	DMRNCL64A20B354X
191.	DE NAPOLI ELISABETTA LUCIA	DNPLBT66E58C846R
192.	DE NARDI RENATO	DNRRNT59M21M089M
193.	DE PERNA ELISABETTA	DPRLBT63E51D643R
194.	DE ROBERTO FRANCESCO SAVERIO	DRBFNC50E11F839S
195.	DE ROBERTO LEONARDO	DBRLRD65PO9D122W
196.	DE ROSA MARIA	DRSMRA57R42G081E
197.	DE ROSA VINCENZO	DRSVCN49B05L781M
198.	DE SANCTIS CLAUDIO ENNIO	DSNCDN40S08C488P
199.	DE SANTIS CARLA	DSNCRL60R45Z133L
200.	DE SAPIO MARIA	DSPMRA63C41F839T
201.	DE SAVINO ROBERTO	DSVRRT52S26F205Q
202.	DE VECCHI MARIA	DVCMRA67B48H703Z
203.	DE VITO ANTONIETTA	DVTNNT68B54B019Z
204.	DECICCO MARIA	DCCMRA60A48G712Y
205.	DEFFENU MARGHERITA	DFFMGH38T55H501W
206.	DEL MONACO ALBERTO	DLMLRT48A16H501Y
207.	DEL ROSARIO ETTORE	DLRTTR51P204482U
208.	DELL'ALI GIUSEPPINA	DLLGPP64M43F258Y
209.	DELLA FAZIA EMILIA MARIA	DLLMMR57E50I394H
210.	DENICOLO' ALESSANDRA	DNCLSN70A71H294M
211.	DENTI PIETRO	DNTPTR63C28I614B
212.	DETONI CRISTINA	DTNCST60A0Z603T
213.	DEVOTO ANTONIO	DVTNTN61D27H501O
214.	DI BIASE ALESSANDRA	DBSLSN61L42L049S
215.	DI GIOVANNI MARIA FLORA	DGVMFL64E65 E058F
216.	GULLOTTA PANCRAZIO CLAUDIO	GLLPCR65B06L219K
217.	DI GREGORIO MARINA	DGRMRN60MS2C351H
218.	DI LELLA ANGELO RAFFAELE	DLLNLR59B06E332I
219.	DI MARCO ANDREA	DMRNDR64A10G141S
220.	DI MEO MARIO	DMIMRA63R14H165S
221.	DI NARDO ALESSANDRO	DNRLSN58R07A753P
222.	DI NUBILA GIUSEPPINA	DNBGPP60A91D122Y
223.	DI PEDE COSIMO DAMIANO	DPDCMD67C07F052I
224.	CHIDICHIMO LUCIA	CHDLCU51A45H501D
225.	DI PIETRO MARINELLA	DPTMNL63C60A522Z
226.	DI RENZO MANNINO ANTONINO	DRNNNN59P13G273S
227.	DI ROSA CARLO	DRSCRL66H11G273R
228.	DI SANTO MARISA	DSNMRS62P59L874T
229.	DI SEPIO SABRINA	DSPSRN61H64H501F
230.	DI STEFANO ELEONORA	DSTLNR55S48C351Y
231.	DI ZAZZO ANTONIO	DZZNTN60B05C034I
232.	DIBILIO GIUSEPPE	DBLGPP58B17C342P
233.	DIGIORGIO LIVIANA	DGRLVN57C71E986F

234.	DINI CIACCI MARGHERITA	DNCMGH41L50E716M
235.	DIOLI GIORGIO	DLIGRG42M18D548P
236.	LIBERATI MONICA	LBRMNC71B57H501D
237.	DOLCE NICOLA	DLCNCL65A21A662X
238.	DOLCI MARIO	DLCMRA45B22K001T
239.	DODARO CRISTINA	DDRCST69C62D086O
240.	DONEDDU GIULIANA	DNDGLN64S49A895R
241.	DOPUDI ELISABETTA	DPDLBT64S51F205O
242.	EMANUELE VITTORIO	MNLVTR42R28F107T
243.	EPIFANI ANGELA ROSARIA	PFNNLR59A47G187H
244.	ERMANNIO SANZO	SNZRNN41D23B180E
245.	ERMINI GIOVAN FILIPPO	RMNGNF66C08H501G
246.	ERROI NICOLETTA	RRENLT63P60L049F
247.	ESPOSITO ANNA	SPSNNA66P60F839V
248.	FACINELLI PAOLO	FNCPLA66B18F205O
249.	FAGIONI MAURO	FGNMRA62H15M082D
250.	FAIETTI MARINA	FTTMRN61A47F205K
251.	FALCO RITA	FLCRTI63H47D746X
252.	FALCONE SALVATORE	FLCSVT55H30M100Y
253.	FALCONI AMORELLI ALESSANDRO	FLCLLSN58H17H501L
254.	FALGHERA ROBERTO	FLGRRT59A15A465S
255.	FANELLI FRANCESCO M	FNLFNC63M06G478T
256.	FEBBI GIOVANNA	FBBGNN57A53H501C
257.	FEDELI GIUSEPPE	FDLGPP63D21E783D
258.	FEMIANO ANTIMO	FMNNTN58C25I293Y
259.	FENU MARCHESINA	FNEMCH63D57B264X
260.	FERRARESI MARIA CRISTINA	FRRMCR59T52D548B
261.	FERRARO RAFFAELE	FRRRFL54P30C632Y
262.	FERRERO CARLO	FRRCRL68R08L483O
263.	FIRMANI OTTAVIO	FRMTTV60H02L307S
264.	FLORIO MARIA	FLRMRA68A60H703K
265.	FLORIS EMILIO	FLRMLE62L20B354U
266.	FOIS SALVATORE	FSOSVT69D06F979H
267.	FONTANA FRANCESCO	FNTFNC62E26E023U
268.	FRACASSI GIUSEPPE	FRCGPP44S29E289P
269.	BENINCAMPI FRANCESCO	BNNFNC65514I403W
270.	FREDDI ELISABETTA	FRDLBT65P48F257P
271.	FULGERI MARIA GAETANA	FLGMGT66P49F839A
272.	GAGLIANO GIOVANNI	GGLGNN51T18F061U
273.	GALASSO ROSARIA ALBA	GLSRBL60B46A053R
274.	GALATI ROSINA	GLTRSN57S45A043N
275.	GALATOLO ANTONINO	GLTNNN66T30G273U
276.	GALLUCCIO LUCA	GLLLCU57R29F839J
277.	GAMBERINI KATIA	GMBKTA67S41D815V
278.	GAMBINO ELIO MARIA	GMBLRM38A26I639X
279.	GARBARINO FRANCESCA	GRBFNC64H61F205U
280.	GARGIULO ERSILIA	GRGRSL58P54F162L
281.	GAROFALO CIRO	GRFCRI43C12I452J
282.	GAROFALO MARIA ANNA	GRFMNN63T45L259Z

283.	GARZO GIUSEPPE	GRZGPP61A13C352T
284.	GASPARDINI ANNA MARIA	GSPNMR64L66I706M
285.	CERVASIO TERESA	CRVTRS51P66G131V
286.	GIARDINA GIUSEPPINA	GRDGPP64P51A896D
287.	COLOSI ANTONINO	CLSNNN62D20F158A
288.	GIARDINELLA CORRADO	GRDCRD59A31C351O
289.	GIUNTI MAURO	GNTMRA51B10D403T
290.	GODDI ANTONELLA	GDDNNL60R70E736J
291.	GOFFREDO MARIA INCORONATA	GFFMNC65P62A669N
292.	GONAN GIANCARLO	GNNGCR54R09E290L
293.	GRACI ADA	GRCDA64D41C351H
294.	GRAMMATICO ANDREA	GRMNDR48M31D530P
295.	GRASSO ANTONIO	GRSNTN42E02E018E
296.	GRASSO MATILDE	GRSMLD39D43A028P
297.	GRASSO ROSARIO	GRSRSR36H26E017E
298.	GRATTERI FRANCESCA MARIA	GRTFNC64A70D975P
299.	GRAVINA IGNAZIO	GRVGNZ48C10B428S
300.	GRIPPO CLEMENTINA	GRPCM62A61Z614M
301.	GUALTIERI -MARINO DOMENICO	GLTDNC58C15D086E
302.	GUALTIERI LUCIA	GLTLCU61E60E435H
303.	GUGLIELMINO FRANCESCO	GGLFNC44S15C351B
304.	GUIDONI FRANCO	GDNFNC5676L781Q
305.	GIUSTIZIERI FRANCO	GSTFNC56A02F881B
306.	IACOBELLI OSVALDO	CBLSLD45M08H501C
307.	IANNONE RITA	NNNRTI58P49B157I
308.	IANNUZZI VINCENZO	NNZVCN67S13F839D
309.	IERA VINCENZO	RIEVCN36C09E068D
310.	IMPERA ANNUNZIATA	MPRNNZ58L42H205C
311.	CALABRESE IOPPOLO EMANUELE	CLBMNL64E12F158S
312.	IOVANE FILOMENA	VNIFMN54B59I540R
313.	IRACI ROSA	RCIRSO54E65L049Y
314.	IZZI ROSARIA RITA	ZZIRRR62C58A743B
315.	LA REGINA LILIANA	LRGLLN52A70H981U
316.	LA ROSA GIUSEPPE DAVIDE	LRSRPP65T29C351Y
317.	LAFORGIA GIUSEPPE	LFRGPP56P05F839U
318.	LAI VITTORIA RITA CATERINA	LAIVTR64C50G203T
319.	LANGELLA MARIA RIGEL	LNGMRG53H46L719E
320.	LANUCARA IOLANDA	LNCLND63H48H882X
321.	LANZA MARIA TERESA	LNZMTR45M55B603A
322.	LASARACINA LUCIANO ANGELO MICHELE	LSRLNN69E08F915K
323.	LAZZARA ANTONINO	LZZNNN59R24F158M
324.	LECCE FRANCESCO	LCCFNC59M04L082I
325.	LEOMBRUNI ANNA MARIA	LMBNMR67D67Z614K
326.	LEUZZI RENATO UMBERTO DARIO	LZZRTN53S20P268D
327.	LIACI FRANCESCO	LCIFNC58L30L049O
328.	LIBUTTI ELVIRA	LBTLVR65M60M052V
329.	LICATA VALERIA	LCTVLR69P68A089O
330.	LICCARDO GIOVANNI	LCCGNN41H13F839D
331.	LINGUANTI ADELE	LNGDLA67P55I754R

332.	LIOTINE MARIA	LTNMRA69M58F2805S
333.	LIROSI CONCETTA M. A	LRSCCT64E44E133K
334.	LISSONI ANNA	LSSNNA59S61F205A
335.	LO GIUDICE MASSIMO	LGDMMS65B10L042S
336.	LO MONACO VINCENZO	LMNVCN67L29C421H
337.	LODATO SUSANNA	LDTSNN62C42B428E
338.	LOMBARDI FERNARDO	LMBFNN63L15A662M
339.	LOMBARDI PAOLA	LMBPLA62L43H501J
340.	LONGO FRANCO	LNGFNC56P26C865I
341.	LONGO GABRIELE	LNGGBL38E23 B429T
342.	LORENZATO NIVE	LRNNVI60H53L840V
343.	LOTTI MARCO	LTTMRC60S12M082O
344.	LUCCHESI ANTONIA	LCCNTN56R55H501M
345.	LUFFARELLI CARLO	LFFCRL34A01I712I
346.	LUFINO ANTONELLA	LFNNNL65A56I158Q
347.	MACCAFERRI NICOLETTA	MCCNLT56L65A944H
348.	NACCARI GIOVANNI	NCCGNN39P19E207E
349.	MACCHIAVELLI PIERLUISA	MCCPLS62P68F765S
350.	MACRÌ GABRIELLA	MCRGRL67H49L049Y
351.	MADONNA SAVERIO	MDNSVR41D01E424X
352.	MAGHENZANI TAVERNA CIPELLI GIUSEPPE	MGHGPP62M09G337Y
353.	MAIORCA FULVIO CARLO	MRCFVL37M02G712T
354.	MALPICA FRANCESCO	MLPFNC42E31F839A
355.	MALTEMPI GABRIELLA	MLTGRL58P46F205E
356.	MALTONI MARIA STELLA VINCENZA	MLTMST47B55G924C
357.	MAMELI LUCIANA	MMLLCN64P62E387C
358.	MAMMANA CONCETTA	MMMCCCT52T48E133K
359.	MANDOLINI ALESSANDRO	MNDLSN66R11H501U
360.	MANGIAPANE ERMENEGILDO	MNGRNG67S24F246H
361.	MANISCO FRANCESCO	MNSFNC44R31B506T
362.	MARANDO MARIA RITA	MRNMRT67E51D976U
363.	MARANO GAETANO	MRNGTN65D29G482K
364.	MARASCO MASSIMO SILVIO	MRSMSM56S22L049C
365.	MARCHEGIANO PAOLA	MRCPLA45C43L682Y
366.	MARCHESE ROSA ANNA MARIA	MRCRNN42M58C351B
367.	MARCHETTA PAOLA	MRCPLA66E45A089G
368.	MARCHETTONI ANTONIO	MRCNTN54H20C309R
369.	BALOTTIN MARIA	BLTMRA52T44H540I
370.	MARRA ANNA MARIA	MRRMNR49T55F839H
371.	MARRELLA IVANA ROSALIA MARIA	MRRVRS67M64B429W
372.	CHILLURA MARTINO MARIA	CHLMRA63H41I356G
373.	MARTINO MARIA TERESA	MRTMTR62L63A662W
374.	MASTANDREA ACHILLE ROBERTO	MSTCLL52M16H501G
375.	MASTRANGELO LOREDANA FRANCA	MSTLDN65R44I158Y
376.	MATACCHIONI MAURA	MTCMRA66M60A462Y
377.	MAZZA LUIGI PIETRO PAOLO	MZZLGU65H29A128L
378.	MAZZARELLA NICOLA	MZZNCL57D21H703Z
379.	MAZZEI MERCURIO	MZZMCR68A01L273Y
380.	MELONI PAOLA	MLNPLA52S45M025K

381.	MENCHERINI ANTONELLA	MNCNNL64E65H501R
382.	MENOLASCINA NUNZIA	MNLNNZ65M45A662S
383.	MEOLA ANTONIO	MLENTN47D08F839M
384.	MEREU ELENA	MRELNE59S54D612V
385.	MERICO COSIMO	MRCCSM58L13G751X
386.	MESSINA PIERLUIGI	MSSPLG61L22H294A
387.	MICUCCI ROSALBA	MCCRLB66A64L049L
388.	MIELE ROSETTA	MLIRTT61C60A228W
389.	MIGNUCCI EDMONDO	MGNDND56R12H501T
390.	MILIA GIOVANNA	MLIGNN54S68F205B
391.	MINERVA MASSIMO NICOLA	MNRMSM63D29A883B
392.	MINOIA RAFFAELE	MNIRFL67D03C134L
393.	MONACO BERNARDA	MNCBNR63E57G273S
394.	MONACO DOMENICO	MNCDNC65B10H579B
395.	MONNI MARGHERITA	MNNMGH61L68G147B
396.	MONTALBANO MARILIA	MNTMRL69T64B42C
397.	MONTANARO MARIA	MNTMRA40M47H501D
398.	MORELLI MARIA VITTORIA	MRLMVT67D48F839Y
399.	MORETTA GIORGIO GIOVANNI	MRTGGG43H15G197V
400.	MORETTI GIOVANNA	MRTGNN66H41A662A
401.	MORETTI STEFANO	MRTSFN67P21C573T
402.	MORI PIETRO	MROPTR49D09H501C
403.	MORITTU MARIA PAOLA	MRTMPL62M60E441E
404.	MORONI LAURA	MRNLRA60S60F205B
405.	MUNAFO' MARIANO	MNFMRN52R29A638E
406.	NAPOLETANO ANTONIO	NPLNTN63E03F839F
407.	NAPOLI LORENZO	NPLLNZ58T23H703O
408.	NAPOLI VINCENZO	NPLVCN48D05H703Q
409.	NAPOLITANO AURELIO	NPLRLA43R11H097L
410.	NASELLO PINA	NSLPNI53A70D907V
411.	NASSISI TOBIA	NSSTBO55T28D883R
412.	NAZZARENA ZANINI	ZNNNZR60H55G224Z
413.	NICOTERA CARMINE	NCTCMN38L07I026B
414.	NINO MARIA	NNIMRA61B59G261B
415.	NIUTTA MARIA TERESA	NTTMTR58E51A944J
416.	NIZZA SEBASTIANO	NZZSST58T17I754B
417.	NOCERINO ARTURO	NCRRGR51M07H243U
418.	NOTARO ALESSANDRA	NTRLSN64M71E372U
419.	NUPIERI MARIA GRAZIA	NPRMGR63P60D77AV
420.	OLIVIERO MARIANNA	LVRMNN65T57L259U
421.	ONOFRI STEFANO	NFRSFN61L15A944P
422.	ORENGA MARIANO NICOLA GERARDO	RNGMNN64R16H348F
423.	OTTOBONI ANNA	TTBNNA61D49A138G
424.	PACIELLO MONICA	PCLMNC66D56D643Q
425.	PALERMO FRANCESCO	PLRFNC57T01B118A
426.	PALLADINO DAVIDE	PLLDVD54L202322U
427.	PALMIERI NICOLETTA	PLMNLT62R57A669B
428.	PALOMBA GIULIA	PLMGLI54R67H501O
429.	PANDIANI CINZIA	PND CNZ 63E47A745W

430.	PANZERA SANTA	PNZSNT51B63D557F
431.	PAOLINI ALBERTO	PLNLRT60M30I804P
432.	PAPARELLA GIUSEPPE	PPRGPP67D16A662R
433.	PARENTI MARIA GRAZIA	PRNMGR60L62A944S
434.	PARPAJOLA ANNA	PRPNNA68E45G224X
435.	PASTORELLI GINA	PSTGNI63A66E372C
436.	PAVESE ALBERTO	PVSLRT65T11L219R
437.	PECCANTINI MANILA	PCCMNL67L54L781Z
438.	PEDARRA MIRELLA	PDRMLL62T49C514S
439.	PEDERZOLI ANTONIO	PDRNTN53A05Z128A
440.	PEDRAZZINI ANNA	PDRNNA67P64F205G
441.	PEDRONI ALESSANDRA	PDRLSN64T55G445D
442.	PELLECCHIA ALBERICO	PLLLRC69H15A509Y
443.	PELLEGRINO CATERINA ANNA	PLLCRN66D67D00N
444.	PELLEGRINO FRANCESCO	PLLFNC62A21G273M
445.	PELLEGRINO GREGORIA	PLLGR61A60H224Z
446.	PENNUTO CARMELO	PNNCML68D16I754W
447.	PERALTA SALVATORE	PRLSVT43C20E902R
448.	PERINETTI GABRIELLA	PRNGRL64A52Z133A
449.	PERSEO DOMENICA	PRSDNC65H66C632K
450.	PESANTE VITTORIA MICHELA	PSNVTR57E60E885R
451.	PETRELLA FABIOLA	PTRFBL69S68I804N
452.	PETRERA MARIO	PTRMRA41A14L227C
453.	PETRONE GIANCARLO	PTRGCR51R16G273R
454.	PEZZUTI VALENTINO	PZZVNT51S19F839Z
455.	PIAZZA CRISTINA	PZZCST67L50L331H
456.	PICCINNI DAVIDE	PCCDVD60C01A944C
457.	PICO DONATELLA	PCIDTL58H64D768U
458.	PICONE RAFFAELLA	PCNRFL64M43F158N
459.	PIERINI LUCIANA	PRNLCN51B55F911Y
460.	PIETROSANTO ALMERINDA	PTRLRN63A59F839Z
461.	PILATO GIOVANNI F. M.	PLTGNN66T18B429Z
462.	PINNELLI SABATINA RAFFAELLA	PNNSTN60R64B619B
463.	PINTACUDA SALVATORE GIUSEPPE	PNTSVT66H15H070P
464.	PINTO FRANCESCO ANTONIO	PNTFNC49E01D005X
465.	PIRO LUIGI	PRILGU54A01D883K
466.	PIRO RAFFAELLA	PRIRFL64B48G273R
467.	PIROZZI GIAMPIETRO	PRZGPT55ZZ0E05GL
468.	PISCIONE MAURIZIO	PSCMRZ55E14G482G
469.	PISTACCHIO ANTONIO	PSTNTN61B23A048U
470.	PITROLO GENTILE GIOVANNA	PTRGNN61H50I625Q
471.	PITTELLI ATTILIO	PTTTTL70R11H501W
472.	POGGIOLI DARIA ERNESTINA	PGGDRN63H46L570E
473.	POLETTI VITTORIO	PLTVTR47D05F712O
474.	POLLIO MARIA ROSARIA	PLLMRS64T46F839A
475.	POMA FRANCESCA	PMOFNC62C534794S
476.	POTENZA FRANCESCA	PTNFNC66A42E536F
477.	POZZUOLI MARIA PIA ANGELA	PZZMPN57E71H501F
478.	PRESTIA MICHELINA	PRSMHL51M42F299X

479.	PROCACCINI GIULIA	PRCGLI68A58F839J
480.	PROCACCINO CARLA	PRCCRL58S48F839U
481.	PRUNETI PAOLO	PRNPLA65A06M126U
482.	PUDDINU LAURA	PDDLRA57P41B062U
483.	QUADRANI FURIO	QDRFRU53E03H501Y
484.	QUARANTA GIOVANNI	QRNGNN47H02D508Z
485.	RABOSI GIUSEPPE	RBSGPP44L01F205H
486.	RAGONESE DE GREGORIO ANGELO	RGNNGL58B05F158G
487.	RAGUSA MARIA GILDA	RGSMGL64R48F899M
488.	RAINERI ANTONINO	RNRNNN62C21A181D
489.	RANERI BEATRICE MARIA	RNRMST55E42C351G
490.	RAVENNA DEBORA	RVNDBR64R51L736R
491.	RE MARIA ANTONIETTA	REXMNT57E61F975N
492.	REGINA PASQUALE	RGNPQL62M03A662E
493.	RENNO GIUSEPPE	RNNGPP41B11F839U
494.	RICCELLI EZIO ANTONIO	RCCZTN49L25G439N
495.	RICCI MARCELLA	RCCMCL64L69H199A
496.	RICHIELLO VINCENZO	RCHVCN61C03F839M
497.	RINALDI CECILIA	RNLCCLG66H53F912V
498.	RINALDI MARIA GRAZIA	RNLMGR51M41E730A
499.	RINDONE CESARE	RNDCSR48L08H224S
500.	RINNONE CONCETTA	RNNCCT65E51B428C
501.	RIZZI MARIA ROSA	RZZMRS68T44A669E
502.	RIZZO LUIGI	RZZLGU69C24G224I
503.	RIZZO RENATO	RZZRNT38A15G224I
504.	ROBOLOTTI INES ELVIRA	RBLNLV50R41F205V
505.	ROCHIRA COSIMO	RCHCSM56H23E506A
506.	ROMANO GABRIELLA	RMNGRL40T67F839D
507.	ROMANO IMMACOLATA	RMNMCL62T52F839P
508.	ROMANO SAVERIO ANTONIO	RMNSRN53S23I982C
509.	ROMANO TOMMASO	RMNTMS50B04H798N
510.	ROMITA CARMELA	RMTCML52661F262I
511.	RONCHI PAOLA	RNCPLA40S41G702U
512.	ROSA GERARDO	RSOGRD65C12F660I
513.	ROSA RITA	RSORTI64P64F257P
514.	ROSANO AMELIA	RSNMLA62H53H501Y
515.	ROSCI GABRIELLA	RSCGRL66D44A515U
516.	PICCOLI MARIA LUISA	PCCMLS35P61L424S
517.	ROSELLI ROBERTA NICOLETTA	RSLRRT67T61F205J
518.	ROSSI MARIA ROSARIA	RSSMR50P47H749G
519.	ROTOLO ANTONIO	RTLNTN50B15F784H
520.	RUBINETTI FRANCESCA	RBNFNC68T44G942M
521.	RUFFO FABIO	RFFFBA57S05H579U
522.	RUFINI CARLA	RFNCRL61B53H501Y
523.	RUIU ANTONINA	RUINNN64L53I452Z
524.	RUSSELLLO FRANCESCA	RSSFNC68L58A455N
525.	RUSSO CARMELA	RSSCML62B46G273A
526.	RUSSO NICOLA	RSSNCL54P05L049H
527.	RUSSO VILMA	RSSVLM64E60L273K

528.	RUSSO WALTI GIACOMANTONIO	RSSGMN62H16H501P
529.	BRACCINI SABRINA	BRCSRN64B59D612A
530.	SALERNO ANNA MARIA	SLRNMR5954H488C
531.	SALERNO GIUSEPPE	SLRGPP51L28B915A
532.	SALERNO SONIA	SLRSNO65S58D086K
533.	SALICE ANNA	SLCNNA56S65G888H
534.	SALVATORI LUCIANO	SLVLCN44R11H501A
535.	SANNA GIAN FRANCA	SNNGFR58S42F979D
536.	SANTACROCE ANGELO	SNTNGL60T25F839O
537.	SANTARELLI MARIA TIZIANA	SNTMTZ59B68G920L
538.	SANTARPIA RITA	SNTRTT70C564813X
539.	SANTINI STEFANO	SNTSFN64T05A271L
540.	SANTORO ANTONELLA	SNTNNL68L63E986P
541.	SARRO ROSSANA	SRRRSN58P59H441T
542.	SAVONA TOMMASA	SVNTMS47M62F839T
543.	SCAFFA GIOVANNA	SCFGNN61B47H703E
544.	SCAGLIONE VINCENZO NATALE	SCGVCN65T24G273I
545.	SCALIA CLAUDIA	SCLCLD66C64H501K
546.	SCANU SILVANA	SCNSVN53D70A115Q
547.	SCHIAZZA ANTONELLA	SCHNNL57P59G482W
548.	SCHIOPPA FABRIZIO	SCHFRZ62L07L736X
549.	SCIRE' CONCETTA	SCRCTT47M57D768T
550.	SCUTO GREGORIO	SCTGGRSIA01C351R
551.	SEMINARA MARIO	SMNMRA51S03C351H
552.	SIANI GIULIA RITA	SNIGRT61D41D643D
553.	SILLITTI STEFANO VITTORIO S.	SLLSF65T22B429P
554.	SILVESTRI ROSA	SLVRSO59M67L049U
555.	SILVESTRO MARIA GIUSEPPINA	SLVMGS56P62D643K
556.	SILVI CLAUDIO	SLVCLD41T23A251H
557.	SINATRA CONCETTA	SNTCCT47M68G371O
558.	SOTGIV LAURA	STGLRA42C61F205G
559.	SPAGNOLO MARIA	SPGMRA65H63G273H
560.	SPECCHIA ANNA LORETANA	SPCNLR65R60D223O
561.	SPERANZA ANGELA	SPRNGL64R56G482T
562.	SPERANZA MARIA CRISTINA	SPRMCR64B65H501X
563.	SPERANZONI RENATO	SPRRNT51S14L736R
564.	SPINELLA GIUSEPPE	SPNGPP40D20F839I
565.	SPINELLI MARIA LUISA	SPNMLS63D60E617U
566.	SPINOSA GAETANO	SPNGTN46R12F839B
567.	SPORTELLI MARTINO	SPRMTN53P15C134R
568.	STARVAGGI MIRELLA GABRIELLA	STRMLL62B68B917S
569.	STIVAN FRANCESCA	STVFNC61E70L840G
570.	STRACCIALINI FABRIZIO	STRFRZ67L30E058G
571.	STRADA ALESSANDRO	STRLSN54H02B474K
572.	SUTTINI MARCO	STTMRC62R08D548U
573.	TAMBURRINI MASSIMO	TMBMSM56H09L378H
574.	TAMMACCARO MARIO	TMMMRA43C19A285Z
575.	TANZI MATILDE	TNZLLD64M59A662C
576.	TANZI SILVIA	TNZSLV62B57G337J

577.	TARDUGNO MARIA INCORONATA A.	TRDMNC64B62H926R
578.	TECCI VINCENZO POMPEO	TCCVCN41R07E061C
579.	TERZOLO ROSA	TRZRSO61B51F205L
580.	LONGHI LINA	LNGLNI66E48A859N
581.	TESEI ROBERTA	TSERRT66L55G920C
582.	TOCCO FEDERCIO	TCCFRC57L25F205U
583.	TOPA MARIA CONCETTA ROSA	TPOMCN51M70I452H
584.	TRANE SILVANO	TRNSVN61L10I549E
585.	TRAVERSO LORENA	TRVLRN61C63D969C
586.	TREMOGLIE ROSA ANNA	TRMRNN68A70C362T
587.	TRIFIRO' NADIA	TRFNDA64D56H199R
588.	TROILI PIETRO VITTORIO	TRLPRV57P11A944H
589.	TROVATO ANTONIETTA	TRVNNT65B48F158J
590.	TUCCIO ELENA	TCCLNE57R68G273E
591.	TUDINO MARIA	TDNMRA66D41C479Y
592.	TUMBIOLO CATERINA	TMBCRN57C65F061B
593.	TURCO DANIELA	TRCDNL61E62I896B
594.	TURTURICI GIOVANNA	TRTGNN67R71D960W
595.	UDA MARIA	DUAMRA60M53B354L
596.	VALACCHI FRANCA	VLCFNC47E56H404T
597.	VALLONE DIEGO	VLLDGI69S04G273R
598.	DELLE COSTE CARMEN	DLLCMN54S69L175M
599.	VECCHIONE ANTONIO	VCCNTN67C13F924Z
600.	VELARDI ANTONIO	VLRNTN64P01H501H
601.	VENTIMIGLIA ASSUNTA	VNTSNT58H65L259L
602.	VENTRONI GIOVANNA LUIGIA	VNTGNN59D68G929Y
603.	VENTURELLI ANNA MARIA	VNTNMR58P60E289Y
604.	VEROLA FRANCESCA	VRLFNC69R48D761J
605.	VILEI FRANCESCA	VLIFNC60R63E061K
606.	VIRZI' AGOSTINO	VRZGTN49S06G273X
607.	VITALE MARIA CRISTINA	VTLMCR66R66B354J
608.	VIVIANI FABIOLA	VVNFBL64A48L174H
609.	VIVOLO PASQUALE	VVLPQL42C10A566P
610.	VOZZA PATRIZIA	VZZPRZ62S63L049D
611.	ZAMPARELLI ALDO	ZMPLDA35P28C514N
612.	ZAMPESE MASSIMO	ZMPMSM68T03L407Z
613.	ZAPPALA' VINCENZO	ZPPVCN42D04F005W
614.	ZAPPAROLI ELISABETTA	ZPPLBT63S55I690W
615.	ZIRONE NICOLA	ZRNNCL60D18E839X
616.	ILARIO GIUSEPPE	LRIGPP68P12B963B
617.	ZITO SALVATORE	ZTISVT61R06D189X
618.	ZULATO ANDREA	ZLTNDR62M21H199D
619.	ZUGNA ANDREA	ZGNNDR64P23L424S
620.	ZURLO NICCOLO'	ZRLNCL35L06L245H
621.	BERNIERI DI LUCCA STEFANIA	BRNSFN61P53G224E
622.	MINIERI PAOLINO	MNRPLN48P27F924R
623.	PICONE EDUARDO	PCNDRD46D19A489R
624.	SCOTTI SANDRA	SCTSDR64B50F839N
625.	ROMANO CLAUDIO	RMNCLD63L30F839T

626.	PARISI ROBERTO	PRSRRT55D15H703Q
627.	DE LUCA MARCELLO	DLCMCL56M07F839X
628.	ESPOSITO ROBERTO	SPSRRT41E01F839U
629.	FORMICOLA PAOLO	FRMPLA63I04F839Q
630.	DE BISOGNO VITTORIO	DBSVTR42S04F839W
631.	FIorentino CLAUDIO	FRNCLD65D02H501H
632.	PONZI SERAFINA	PNZSFN48T50F839G
633.	DALIA SALVATORE	DLASVT64H01F839U
634.	FIorenza ANGELA	FRNNGL59L48B077I
635.	PICCOLLA ERSILIA PIERINA	PCLRLP55H69H416Y
636.	RUSCILLO MASSIMO	RSCMSM60R21L245V
637.	DI TUORO IMMA	DTRMMI68P45F839H
638.	FIMIANI GIUSEPPE	FMNGPP68T07Z839P
639.	FILOSA MARIA	FLSMRA68D60C034E
640.	GRANDONI PAOLO	GRNPLA42L29F839B
641.	GIUGLIANO ANTONELLA	GGLNNL67H42F924Y
642.	SANTANIELLO CIRA	SNTCRI57P58F839W
643.	CRASTO VINCENZO	CRSVCN69B17F839H
644.	REALE ANNAMARIA	RLENMR51P61F839R
645.	ROSA GENNARO	RSOGRN58P17F839O
646.	VISONE CESARE	VSNC66TZ1F839I
647.	REA DANIELA	READNL69D65G812Y
648.	VOLPE ROSA	VLPRSO64M60G964X
649.	PARENTELA LUIGI	PRNLGU36T09C352X
650.	D'AMICO VINCENZO	DMCVCN62B02D086I
651.	LIGGIO DANIELA	LGGDNL70D56G273Y
652.	DI LAURI ANTONIO	DLRNTN61B01H806L
653.	MAMELI PAOLA MARIA GRAZIA	MMLPMR63S64E283X
654.	GIANGREGORIO MICHELE	GNGMHL55P16A055J
655.	ORSINI LUIGI	RSNLGU47C22L245X
656.	ZURRIDA MARIANO	ZRRMNR66C07A359B
657.	BERARDO LUISA	BRRLSU59M67A509J

nonché

con gli interventi volontari adesivi ex art.105 c.p.c. dei seguenti **140 Vice Procuratori Onorari**, tutti rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. prof. Sebastiano Bruno Caruso, dall'avv. Vincenzo De Michele, dall'avv. prof. Giorgio Fontana, dall'avv. Sergio Galleano, dall'avv. prof. Stefano Giubboni e dall'avv. Domenico Mesiti, elettivamente domiciliati in Roma alla via Germanico n.172, per procure in calce all'atto di intervento depositato il 13/10/17

interventuti

1.	ABBONDANDOLO ANGELA	BBNNGL65R46A509L
2.	ACCIACCAFERRI PIERLUIGI	CCCPLG68E28A462G
3.	ACHENZA ILARIA	CHNLRI73E46L093F
4.	ADAMO CATERINA	DMACRN70E60E974N
5.	ALESSIO DENIS	LSSDNS76B14E801B
6.	ANGIUOLI CARMELA	NGLCML65P63A509B

7. ANTENUCCI FRANCA
8. ANTIGNANI GIUSEPPE
9. APOLITO ESTER
10. APRILE VITO
11. ARCUDI ROSARIA
12. BARTALINI ELENA
13. BARZAGHI PAOLA ALESSANDRA LUISA
14. BASILE ROSALBA
15. BERRI GIULIO
16. BERTINI LUISA
17. BOMBELLI SABRINA
18. BONASERA ALESSANDRO
19. BROSCA CHIARA
20. BUCCIARELLI SANDRA
21. CALABRIA CILENTO DE HAUTEVILLE ANNA CARMEN
22. CAMARDA BRUNA MARIA
23. CAMPO NADIA
24. CAPONE SIMONA
25. CASALE IVANA GIUSEPPINA
26. CASSANO GABRIELLA
27. CAVASSA MONICA
28. CHIEFFO ACHILLE
29. CLEMENTE EVA
30. COCCA ROSA
31. COLONNA CARMELA
32. VINDIGNI CONCETTA
33. CONSIGLIO MICHELA
34. CONTE STEFANO
35. DE ASMUNDIS ISABELLA
36. DE NISCO ANGELA
37. DE SIMONE GIOVANNA MARIA
38. DELIZAS SABRINA
39. DI GRANDI VERONICA
40. DI GUGLIELMO PAMELA
41. DI PALMA ANTONIO
42. DOMPETRINI FIDELIA
43. DONES ALBERTO
44. ERMO FRANCESCA
45. FAGGIANI DANIELA
46. FARINA MARGHERITA MARZIA
47. FINAMORE GIUSEPPE
48. FIRINU LAURA
49. FORNAROLA IRMA
50. FRAGATI CARMELA
51. FRANZA RAFFAELE
52. FRIZZI EVELIN
53. GARGIULLO SILVANA
54. GIORDANO MARIA LUISA
55. GRASSINI ILARIA

NTNFNC73S52A944G
NTGGPP66L02D969D
PLTSTR68A505A09L
PRLVTI67B19 B413Z
RCDRSR75T60G273T
BRTLNE71B65E202N
BRZPLS69D41F205F
BSLRLB67T46B580S
BRRGLI64B01H501E
BRTLNU63R69 C632W
BMBSRN72M70 F205P
BNSLSN72E15G088H
BRSCHR66C54L682O
BLLSDR66T46B865M
CLBNCR72L68L781F
CMRBNM75L58F205B
CMPNDA74D52H163U
CPNSMN70H42A509K
CSLVGS72R68F205A
CSS GRL68L65A509K
CVSMNC72E48F205Q
CHFCLL72S22A509K
CLMVEA69B67F205E
CCCRSO66M42A399K
CLNCML66C50C342N
VNDCCCT64E57H163W
CNSMHL74C71D643C
CNTSFN69A17L840Y
DSMSLL72M53A509D
DNSNGL70L63A783H
DSMGNN72H44F205Y
DLNSRN73M65I452F
DGRVNC73D61F258B
DGGPML73R69G141H
DPLNTN70E15A509K
DMPFDL69A61F032M
DNSLRT70S07E514N
RMEFNC70R50F205G
FGGDNL70H49H501R
FRNMGH69L64F205U
FNMGPP61S28I990A
FRNLRA70B63G273U
FRNRMI65H45A485V
FRGCML57L64C351Z
FRNRFL55M12F839Z
FRZVLN76C62H612C
GRGSVN63E65D005V
GRDMLS68D64509W
GRSRLI75A42E514A

56. GRECO ANNA MARIA
57. GRECO LUCIANA
58. GRILLETTO RAFFAELE
59. GUARNERI LORENZA
60. IANNOLO MARIA GRAZIA
61. IEMMOLO DIANA
62. IOVINO ANTONELLA
63. LAGETTO MARINA
64. LANCIOTTI MARIA
65. LAPAZI CLAUDIA
66. LIGORIO MARIA
67. LO MAZZO FRANCA
68. LO PAPA MARIA
69. LODATO SABRINA
70. LONGO MONICA
71. LONGOBARDI ELVIRA
72. MACCHINI ANTONIA MARIA
73. MAGGIORI MASSIMO
74. MALANDRA DANILA
75. MALTARELLO GABRIELLA
76. MANTINI MARGHERITA
77. MARCHINI MARISA
78. MARINELLI ENRICA
79. MARINI UGO
80. MARTINELLI MARTA
81. MATASSI MARIA CRISTINA
82. MAVELLI GIUSEPPE
83. MICCIANTUONO BENITA
84. MICCIOLO MARISA
85. MICCOLI SILVIA
86. MURE' CARMELA
87. NARDELLA ANGELA
88. NITTOLI ELENA
89. NUOVO PAOLA GIUSEPPINA
90. ORLANDO GIUSEPPINA
91. OTERI ALESSANDRO
92. PAGLIARULO ROBERTA
93. PALA ANTONIO
94. PALA FRANCESCA
95. PALADINI ANTONIO
96. PANZARDI GIUSEPPE ANTONIO
97. PAOLILLO BRUNA NICOLETTA
98. PARISI ANNA MARIA RITA
99. PASQUINO MARIA ANTONELLA
100. PETRACCA ANNA LARA
101. PINNA ALBERTO MARIO
102. PISTONE VALENTINA SUSANNA
103. PO DANIELA
104. RABBI SAMANTHA

GRCNMR64H64A509O
GRCLCN72P62F205S
GRLRFL74A04G812J
GRNLNZ67A69C342U
NNLMGR74P44L219A
MMLDNI70549H163J
VNINNL70H63F952N
LGTMRN68H57F205M
LNCMRA63S68F520Q
LPZCLD60C60H199L
LGRMRA57B59E506M
LMZFNL65B47A509L
LPPMRA66C46F892V
LDTSRN78B55A176V
LNGMNC72S49G273M
LNGLVR63H43E131T
MCCNNM60P62F205S
MGGMSM67A21D704Z
MLNDNL76A41E243B
MLTGRL60P59A059J
MNTMGH53H59D653M
MRCMRS69C62B157L
MRNNRC74A62F205E
MRNGUO63T29A462K
MRTMRT71A46L331R
MTSMCR74E50L219B
MVLGPP57M27E946M
MCCBNT62T60F201J
MCCMRS68B56B776Q
MCCSLV73S60F205A
MRUCML72C70F892W
NRDNGL71P52H585H
NTTLNE70P53G482S
NVUPGS75M56F205G
RLNGPP65T42Z110D
TROLSN73E05F205N
PGLRRT61L62H703P
PLANTN74BQ7I452Q
PLAFNC72S54I452K
PLDNTN55C16E563A
PNZGPP63E02F917J
PLLBNN70R46A669I
PRSNMR54S64C342M
PSQMNT57P59D 643A
PTRNLR69M49I119F
PNNLRT68M24I452X
PSTVNT72L60F205S
POXDNL72M56H501X
RBBSNT73P44A944G

Handwritten signature


105.	RACITI GUIDO	RCTGDU64T02F205O
106.	RESCIGNO GAETANA	RSCGNT74R71A509E
107.	ROCCETTI ROBERTA	RCCRRT64S44G482B
108.	ROCCIA FRANCESCO	RCCFNC71R26Z133Q
109.	RONSIVALLE SALVATORE	RNSSVT73T30E648E
110.	ROSSI ERMANNO	RSSRNN67S15B300P
111.	SANTANIELLO ANTONELLA	SNTNNL64A68A509G
112.	SECCO BARBARA	SCCBBR76C59G224J
113.	SERRAO ANTONELLA	SRRNNL61A46C352G
114.	SICA GRAZIA	SCIGRZ64E58A509C
115.	SILVESTRO MARIA ROSA	SLVMRS68B56A509S
116.	SIRONI ARIANNA	SRNRNN68L42F712H
117.	SPADA MICHELE	SPDMHL60P28A662Y
118.	SPALICE GRAZIELLA	SPLGZL68L66L259F
119.	SPALLINO SERGIO	SPLSRG69H26A896I
120.	SPECA MONICA	SPCMNC74S58L103L
121.	STORNELLI SILVIA CESARINA	STRSVC74S43C426L
122.	SURACE SIMONA	SRCSMN73C48H224Y
123.	TADDEI MARILENA	TDDMLN74S704942A
124.	TOZZI MASSIMILIANO	TZZMSM72H20I726X
125.	TRAINI LUCIA	TRNLCU69P50D542P
126.	TROIANO NATASCIA	TRNNSC71T50G482O
127.	TUMBARELLO ROSA ANGELA	TMBRNG70M47E974K
128.	VALERIO MARIA	VLRMRA66B51D236X
129.	VENTURI EMANUELA	VNTMNL58A43C573M
130.	VIMERCATI ANGELA SILVIA	VMRNLS69C71F205U
131.	VIZZINI SONIA	VZZSNO71L45H163N
132.	ZANINI ARNALDA ENRICA GIOVANNA	ZNNRLD68S52A052G
133.	ZERELLA GIULIA	ZRLGLI72H54A783O
134.	VIRGARA ANGELA	VRGNGL69H65H224I
135.	OCCHIUTO GIUSEPPA	CCHGPP67S67H224Y
136.	DI STEFANO ANNA	DSTNNA76D50H224B
137.	ZACCONE PATRIZIA	ZCCPRZ76C46H224S
138.	MASCIANA' BRUNO	MSCBRN70E01H224I
139.	MERENDINO MARIA STELLA	MRNMST68S69H224B
140.	CAMINITI ANTONINO	CMNNNN51P06C747Z

nonché

con gli interventi volontari adesivi ex art.105 c.p.c. dei seguenti **102 Giudici onorari di Tribunale**, tutti rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. prof. Sebastiano Bruno Caruso, dall'avv. Vincenzo De Michele, dall'avv. prof. Giorgio Fontana, dall'avv. Sergio Galleano, dall'avv. prof. Stefano Giubboni e dall'avv. Domenico Mesiti, elettivamente domiciliati in Roma alla via Germanico n.172, per procure in calce all'atto di intervento depositato il 13/10/17

intervvenuti

1.	ADELFO SANTINA	DLFSTN72L69G273V
2.	AMORETTI SILVIA	MRTSLV71A55A145Q



3. ARDOLINO ANTONIA	RDLNTN74A59G812E
4. AZZOLINI FIDES	ZZLFDS69H47G224K
5. BARBA IRENE	BRBRNI69A63A509M
6. BARNABO' RENATA MARIA	BRNRTM60P47F205M
7. BONDI CIUTTI BARBARA	BNDBBR70C53H769T
8. BRUNI MARINA	BRNMNRN60B53F205Q
9. ARGETTO GIOVANNA	RGTGNN68R57A944Y
10. CALAZZO ALESSANDRA	CZZLSN71A62B157M
11. MARIANI PAOLA	MRNPLA65T64E372Q
12. CECI ERMINIA	CCERMN67D086N
13. CERASO SERGIO	CRSSRG63L06G902F
14. CERASOLI FAUSTO	CRSFST69P19E472O
15. CIARCIA LUCIA	CRCLCU68S49G611P
16. CIOTTI FILOMENA	CTTFMN64S55Z404K
17. CONTESTABILE ALESSANDRA	CNTLSN74B46C426G
18. CONVERTI ANTONIO	CNVNTN68L27L103C
19. CUBELLI ANTONIETTA	CBLNNT61T49D643Q
20. D'AMBROSIO DANIELA	DMBDNL60R56G482U
21. D'ECCLESIA TIZIANA	DCCTZN69B50D643Y
22. DE BENEDICTIS MARIA PIA	DBNMMP64E53G878Y
23. DE COSTANZO MARTA BIANCA LUISA	DCSMTB67D58F839T
24. DE MANINCOR MARTA	DMNMRT65L59L736S
25. DE SANCTIS ANNA MARIA	DSNNMR59C65I804T
26. DE SIMONE SABRINA	DSMSRN69R68G482L
27. DEL CURTO PAOLA	DLCPLA64D47G157N
28. DI BIASE MARCO	DBSMRC60R15G482D
29. DI CINTIO MICHAELA	DCNMHL71T56F205O
30. DULCETTA ALEXIA	DLCLXA68L68A089L
31. FAZZINI CARLA	FZZCRL68B61G482J
32. FERRARO REMO	FRRRME70D24Z133R
33. FIORE FEDERICO	FRIFRC67E08E463K
34. FRANCESCHELLI PATRIZIA	FRNPRZ67C68G482W
35. GALLIZIA CATERINA	GLLCRN62M48F205E
36. GERARDI ROSA	GRRRSO56M71I224V
37. CURTI GIARDINA CINZIA	CRTCNZ66A50G273G
38. GIGANTESCO TIZIANA	GGNTZN60S60B180K
39. GIOVANNELLA MARIA ELENA	GVNLMN70A45H224N
40. GIOVANNUCCI PASQUALE	GVNPQL53L12G482M
41. GRASSADONIA MARIA ROSALIA	GRSMRS65S46G273C
42. GRASSO GIOVANNI	GRSGNN65L02C351W
43. GREGORIS SARA	GRGSRA67M49G888I
44. IEVOLELLA ANTONIETTA	VLLNNT60M70A783U
45. LABATE SILVANA	LBTSVN60C63H224M
46. LAGIOIA GIUSEPPE	LGAGPP64P05B761A
47. LANNI MARIA LUISA	LNNMLS70A51A783W
48. LEGITTIMO LIVIANA	LGTLVN74T64A944M
49. LEO SANDRA	LEOSDR68E52D708M
50. LETIZIA STEFANIA	LTZSFN64P43F205Q
51. LORENZI LUISELLA	LRNLLL66A67E447Q

Handwritten signature

52. LULLO VINCENZO	LLVCN67S05A285B
53. MALERBA CHIARA	MLRCHR59EH2B915T
54. MANDUZIO FRANCESCA	MNDFNC76D4SE372F
55. MANNARA' RITA	MNNRTI66R52A089D
56. MARIANI PAOLA	MRNPLA69P48A462O
57. MARINO PAOLA	MRNPLA56P67F205M
58. MARTIRE ANNALISA	MRTNLS65L67A253S
59. MEOLA MARIA JOSE'	MLEMJS65B64G494B
60. MEZZINA COSIMO	MZZCSM71T27Z404E
61. MINNITI FRANCESCA	MNNFNC55A67F779O
62. NARDO ANNA	NRDNNA71D51G224Z
63. NOTONICA GIUSEPPINA	NTNGPP65M50A089B
64. PAONE TOMMASO	PNATMSF1513A944Q
65. PAPPALARDO VALERIA ANNA	PPPVRN74M49E017U
66. PAPPALATTERA LUCIA	PPPLCU66H65H264L
67. PICCOLO MARIA GRAZIA	PCCMGR60T48D756Q
68. PITARO LUIGI	PTRLGU67B27D086O
69. PIZZUTO CATERINA	PZZCRN58S67G273Z
70. PROFETA MARIA	PRFMRA70C49H501Q
71. PUGLIESE ALBERTO	PGLLRT66E30H501B
72. MARCHESE RAGONA CARMEN	MRCCMN62R42B602Y
73. RAGUSA MARIA EMANUELA	RGSMMN65P45A390W
74. REGA MARIA	RGEMRA66E52F839B
75. RODA' CARMELA MARGHERITA	RDOCML58A66F112D
76. RUSSO ANGELINA	RSSNLN66M67F839W
77. SABATO LAURA GRAZIA	SBTLGR63A46G812H
78. SANTORO PASQUALE	SNTPQL62P27A662G
79. SATARIANO PATRIZIA	STRPRZ69L50G273Q
80. SCELLI LORELLA	SCLLLL63D59H320I
81. SCIORTINO DORA	SCRDRO76H70G273Q
82. SCOTTO CINZIA	SCTCNZ65B62D969B
83. SEDIA DANIELA	SDEDNL75P65H792K
84. SEMIDOPPIO DEBORAH	SMDDRH75T42A048O
85. GIUGLIANO TONIA	GGLTNO73C56F839P
86. SISTO LUISA	SSTLSU64E62H501Q
87. SPERANZA FEDELE	FDLSRN69T50F924K
88. STUPPIA FABIO	STPFBA66C27G273F
89. SUTERA SANTO	STRSNT76M03G273N
90. TEMPRA GIANCARLO	TMPGCR72S15G273X
91. TERRERI ALESSANDRA HELENE	TRRLSN68L65Z102V
92. TURCO ANGELINA	TRCNLN69L42L083A
93. VEZZOLI MAURIZIA	VZZMRZ55L59H091M
94. VITA MARIA ANGELA	VTIMNG65S67H224I
95. ZAGARELLA FABRIZIO	ZGRFRZ57E08G273S
96. ZARRILLO ANTONIO	ZRRNTN44T12C351F
97. SPAGNOLETTI PASQUALE	SPGPQL56B10F284S
98. CASSINI ADRIANO	CSSDRN55M26E958F
99. DOMINICI GIOVANNI	DMNGNN69E12A552K
100. AMODEO TIZIANA	MDATZN72S60H224I

101. IACOPINO PASQUALINA SANTA
102. PALAMARA ANNALISA

CPNPQL61P46C954R
PLMNLS70H64H224J

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. il dott. **Alberto Ugo Massimo Rossi** ha chiesto a questo Giudice di Pace di ingiungere al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, il pagamento, in suo favore, della somma di € 4.500,00, già al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, corrispondente alla retribuzione mensile spettante per il mese di agosto 2016 ad un magistrato togato che ha superato la terza valutazione di professionalità (cfr. art.7, comma 1, legge n. 374/1991 e art.2, d.lgs. n. 92/2016) ed ha maturato un'anzianità di servizio come giudice di almeno 14 anni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura di legge, a titolo di indennità mensile per il periodo di ferie godute ma non retribuite dal Ministero della Giustizia, nella qualità di suo datore di lavoro pubblico, come previsto per i magistrati professionali o togati e in applicazione del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4, punti 1, 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato approvato con la direttiva comunitaria 1999/70/CE); con vittoria di spese, oltre accessori di legge, come da allegata nota spese.

2. Il dott. **Alberto Ugo Massimo Rossi** (d'ora innanzi, "il ricorrente", dal momento che l'Associazione UNAGIPA, le associazioni intervenute, nonché gli altri giudici di pace ed i magistrati onorari personalmente intervenuti nel processo perseguono l'evidente ed esclusivo fine di sostenere le ragioni del Giudice di Pace ricorrente) premetteva nel ricorso per decreto ingiuntivo di aver svolto e di svolgere le funzioni di Giudice di Pace dal mese di aprile 2002 presso l'Ufficio di Roma, allegando all'uopo tutti i decreti di nomina e di conferma, nonché i modelli CUD di certificazione delle retribuzioni annuali erogate dall'Amministrazione ingiunta, i dati statistici del ricorrente sulla base dell'attività giudiziaria registrata dal Ministero della giustizia nel proprio sistema informatico e la tabella di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma per il triennio 2015/2017, che attestano l'effettiva prestazione e la continuità del servizio. Dai dati statistici allegati risulta che il ricorrente nel 2016 ha trattato 1.237 procedimenti, che dall'aprile 2002 ad oggi ha redatto oltre 8.000 sentenze ed ha trattato e definito oltre 16.000 procedimenti. Dalla tabella di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma per il triennio 2015/2017 risulta che il ricorrente svolge come giudice monocratico tre udienze alla settimana, tranne che nel periodo feriale di agosto, non retribuito, e salvi i turni estivi tabellari.

3. Il ricorrente ha evidenziato che nel periodo di godimento delle ferie non ha ricevuto nessuna indennità, essendo previste le indennità spettanti al Giudice di Pace ai sensi dell'art.11 della legge n.374/1991 ("Istituzione del Giudice di Pace") in ragione del numero dei provvedimenti adottati, con un solo compenso mensile pari attualmente ad € 258,63 (equivalenti alle originarie lire 500.000) previsto *per «ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto»*, con la conseguenza che non viene liquidata neppure la predetta indennità durante il periodo delle ferie non essendo il magistrato in effettivo servizio.

4. Viceversa, ai "magistrati che esercitano funzioni giudiziarie", cioè ai magistrati ordinari (o "togati"), spettano 30 giorni di ferie retribuite, ai sensi dell'art.8-bis della legge n.97/1979, come modificato dall'art.16 del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.162/2014. Secondo il ricorrente, l'indennità mensile della retribuzione ordinaria del magistrato ordinario o



“togato”, con anzianità di servizio di almeno 4 anni e quindi in possesso della prima valutazione di anzianità di servizio, ritenuto lavoratore a tempo indeterminato comparabile rispetto al Giudice di Pace ricorrente per il corrispondente periodo di ferie dell'intero mese di agosto 2016, è pari all'importo netto di € 4.500,00, come da tabella retributiva allegata al ricorso.

5. Afferma il ricorrente, per giustificare le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto all'indennità per il periodo feriale nella misura corrispondente alla retribuzione ordinaria spettante al magistrato o “togato”, con la stessa sua anzianità di servizio (14 anni ad agosto 2016) e in possesso della terza valutazione di professionalità, che l'articolo 7 della direttiva comunitaria 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro dispone che *“ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”*, e che non si possa dubitare della applicabilità della richiamata direttiva, in ragione del vincolo di subordinazione che disciplina l'organizzazione del lavoro del giudice di pace, tenuto all'osservanza degli orari e delle date di tenuta delle udienze previsti nelle tabelle di composizione degli uffici approvate dal CSM ed assoggettato alla direzione del Capo dell'Ufficio, ora in persona del Presidente di Tribunale.

6. Il diritto, irrinunciabile e indisponibile, alle ferie annuali retribuite per un periodo non inferiore a quattro settimane, è disciplinato nell'ordinamento interno per tutti i lavoratori subordinati dall'art.36 della Costituzione, dall'art.2109 c.c. e dall'art.10 d.lgs. n.66/2003, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE.

7. Inoltre, secondo il ricorrente, la clausola 2, punto 1, e la clausola 4, punto 1, 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinate, recepito dalla direttiva 1999/70/CE prevedono che ai lavoratori a tempo determinato, come i Giudici di Pace, vanno applicate le stesse condizioni di lavoro previste per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili che sono i magistrati ordinari con la stessa anzianità di servizio (14 anni) e in possesso della terza valutazione di professionalità, salvo che non vi siano ragioni oggettive per discriminare le situazioni soggettive comparabili, insussistenti nel caso di specie. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili sulle condizioni di lavoro è stato recepito nell'ordinamento interno dall'art.6 del d.lgs. n.368/2001, sostituito con decorrenza 25 giugno 2015 dall'art.25 d.lgs. n.81/2015.

8. Secondo il ricorrente, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro del Giudice di Pace deriva dall'applicazione diretta verticale nei confronti dello Stato italiano e delle amministrazioni pubbliche delle citate direttive 1999/70/CE e 2003/88/CE, come interpretate dalle pertinenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, dalla sentenza *O'Brien* del 1 marzo 2012 (C-393/10, ECLI:EU:C:2012:110), allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.

9. La violazione delle direttive 1999/70/CE e 2003/88/CE nella materia oggetto del presente giudizio monitorio trova conferma:

- nella decisione (allegata al ricorso per decreto ingiuntivo) del Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo collettivo n.102/2013 pubblicato il 16 novembre 2016 in materia di diritti previdenziali dei Giudici di Pace;
- nella comunicazione DG EMPL/B2/DA-MAT/sk (2016), allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con cui la Commissione Ue ha chiuso con esito negativo il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, preannunciando la prossima apertura di una procedura di infrazione, sulla

compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari (giudici e viceprocuratori), in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine (clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), di disparità di trattamento in materia di retribuzione (clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE), di ferie (art.7, Direttiva 2003/88, in combinato disposto con la clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 97/81/CE e con la clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE) e di congedo di maternità (art.8 Direttiva 92/85 e art.8 Direttiva 2010/41);

- nella comunicazione del 23 marzo 2017 prot. D 304831 (allegata al ricorso per decreto ingiuntivo), con cui la Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue, Signora Cecilia Wikström, all'esito della riunione del 28 febbraio 2017 in cui sono state discusse le petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 sullo statuto dei giudici di pace in Italia, ha invitato il Ministro della Giustizia a trovare un equo compromesso sulla situazione lavorativa dei Giudici di Pace, per eliminare la «*palese disparità di trattamento sul piano giuridico, economico e sociale tra Magistrati togati e onorari*».

10. Per quanto riguarda la competenza per l'emissione del decreto ingiuntivo, secondo il ricorrente, spetta al Giudice Ordinario competente per valore, e quindi all'Ufficio del Giudice di Pace competente per valore fino ad € 5.000,00, ai sensi dell'art.7 c.p.c., nonostante che la domanda proposta presupponga il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, e, quindi, in base alla legislazione interna, la domanda di equiparazione con la retribuzione dei periodi feriali dei magistrati togati debba essere di competenza per materia del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro, in quanto funzionalmente competente sulle controversie relative anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze di una amministrazione pubblica, ovvero, addirittura, del Giudice amministrativo (cfr. ordinanza n.174/2012 della Corte costituzionale), il quale si occupa delle controversie del pubblico impiego "non contrattualizzato" (o di diritto pubblico), ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. n.165/2001, in combinato disposto con gli artt. 7 e 133, comma 1, lettera i), del d.lgs. n.104/2010.

11. Secondo il ricorrente, la deroga alla competenza esclusiva del Giudice amministrativo o del Giudice Ordinario del lavoro, *in subiecta materia*, è imposta dall'orientamento consolidato del diritto vivente della Cassazione a Sezioni unite, il quale, tuttavia, finirebbe per contraddire, a partire dal non corretto uso dei criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, i principi che presiedono all'applicazione della invocata normativa euro-unitaria.

12. Infatti, con la recente sentenza del 31 maggio 2017 n.13721 le Sezioni unite della Cassazione hanno ribadito l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. U., sentenza 9/11/1998, n.11272; conf. Sez. U, sentenza 4/09/2015, n. 17591; Sez. L., 09/09/2016, n. 17862), laddove si è osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace (art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374) ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico, per cui «*la competenza per le cause aventi ad oggetto il trattamento economico indennitario spettante ai funzionari onorari - non legati all'ente pubblico da un rapporto professionale di servizio e qualificabili come organi dello stesso ente - va determinata (nel caso in cui, in relazione alla posizione giuridica fatta valere, sussista la giurisdizione del giudice ordinario) in base al valore della causa, poiché non*



sussistono gli elementi della figura giuridica della parasubordinazione delineata dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 11272 del 09/11/1998, e Cass, Sez. II, ordinanza n. 9155 del 03/05/2005).

13. In ogni caso, il ricorrente ha fatto istanze di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione della direttiva 2003/88/CE e della direttiva 1999/70/CE.

14. Con distinti tre atti di costituzione ai sensi dell'art.105 c.p.c. hanno spiegato intervento volontario ex art.105 c.p.c. n. 657 **Giudici di Pace**, n.140 **Vice Procuratori Onorari** e n.102 **Giudici onorari di Tribunale**, indicati come in epigrafe, aderendo alla prospettazione del ricorso per decreto ingiuntivo dell'avv. Alberto Ugo Massimo Rossi per l'identità della problematica dei diritti (non riconosciuti) come lavoratori subordinati a tutti i Giudici onorari nelle distinte categorie di Giudici di Pace (G.d.P.), Vice Procuratori Onorari (V.P.O.) e Giudici onorari di Tribunale (G.O.T.), attualmente riunificate per quanto riguarda i Giudici di Pace e i Giudici onorari di Tribunale nell'unica categoria dei Giudici onorari di Pace (G.O.P.), ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.116/2017. Segnalavano, altresì, negli atti di intervento la pendenza di questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (a cui aderiscono) sollevate dal Giudice di Pace di L'Aquila con ordinanza del 31 luglio 2017 in causa C-473/17 Di Girolamo contro Ministero della Giustizia, di identico tenore rispetto a quelle sollecitate nel presente giudizio monitorio dal ricorrente. Analoghi interventi venivano svolti dall'Associazione denominata "Associazione Nazionale dei Giudici di Pace" nonché dall'Associazione denominata "Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace", che rappresentavano il proprio qualificato e diretto interesse, in rappresentanza dei propri iscritti Giudici di Pace e Giudici Onorari, all'accoglimento della domanda e dell'istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, e dall'Associazione denominata "Organismo Unitario della Magistratura Onoraria – Magistrati Onorari Uniti", che egualmente rappresentava il proprio interesse, in rappresentanza dei propri iscritti Giudici Onorari, all'accoglimento della domanda e delle istanze proposte dall'avv. Rossi.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

15. Questo Giudice di Pace ritiene, nell'ambito della valutazione sommaria richiesta nella procedura del ricorso per decreto ingiuntivo, che il credito richiesto dall'avv. Alberto Ugo Massimo Rossi a titolo di retribuzione ordinaria per il periodo feriale di agosto 2016 nella stessa misura riconosciuta al Giudice Ordinario con anzianità di servizio di 15 anni alla terza valutazione di professionalità sia certo, liquido ed esigibile, come richiesto dall'art.633 ss. c.p.c. e, sul piano teorico, alla luce della copiosa documentazione esibita, lo scrivente ne dovrebbe ingiungere il pagamento al Ministero della Giustizia in favore del ricorrente.

16. Tuttavia, di fronte al costante orientamento della Cassazione a Sezioni unite, che non riconosce la natura subordinata dell'attività svolta con continuità (nella fattispecie da 15 anni) presso l'amministrazione della giustizia nazionale dal ricorrente e da tutti i Giudici di Pace, questo Giudicante, dovendo disapplicare norme di legge e disattendere la consolidata giurisprudenza del massimo Organo di giustizia interno (il c.d. "diritto vivente"), per applicare invece la normativa dell'Unione europea, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte di giustizia in senso, pare, del tutto opposto a quello della Cassazione, deve anche interrogarsi sulla terzietà, indipendenza e imparzialità del proprio ruolo di Giudice.



17. Infatti, questo Giudicante, sostituendosi al Giudice competente per materia (che è il Giudice del lavoro ovvero in ipotesi il Giudice amministrativo) a seguito della (ritenuta erronea) qualificazione giuridica da parte della Cassazione a Sezioni unite come servizio solo volontario ed onorario dell'attività dei Giudici di Pace, deve decidere la causa in sede sommaria e prima che si instauri, in sede di eventuale opposizione, il giudizio ordinario e il contraddittorio con la parte ingiunta, il Ministero della Giustizia, cioè con lo stesso "datore di lavoro" pubblico dello scrivente giudice, per adottare così un provvedimento che è espressione di vera e propria "autodichia", essendo direttamente interessato all'accoglimento della pretesa creditoria del suo Collega ricorrente, a cui sono, altresì, collegate le posizioni soggettive individuali e i rapporti di lavoro dei Giudici di Pace, dei Vice Procuratori onorari e dei Giudici onorari di Tribunale intervenuti.

18. Inoltre, per evitare il "giudicato" delle Sezioni unite sulla insussistenza di un rapporto di impiego per i Giudici di Pace e la conseguente inammissibilità della domanda delle differenze retributive sull'intero rapporto di lavoro, ove proposte davanti al Tribunale civile di Roma competente per valore per le controversie di importo superiore ad € 5.000, il ricorrente ha frazionato il credito fondato sul medesimo fatto costitutivo (il rapporto di lavoro subordinato equiparato a quello dei Giudici Ordinari dall'aprile 2002 all'attualità), situazione processuale ammessa dalla Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n.4090/2017 a condizione che vi sia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, che nel caso di specie sussiste, non essendo ammissibile una situazione di diniego assoluto di ogni tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione europea.

19. Tuttavia, il frazionamento del credito per incardinare la competenza davanti al Giudice di Pace comporterebbe la moltiplicazione esponenziale del contenzioso davanti allo stesso Ufficio giudiziario, con circa 600 potenziali ricorsi per decreto ingiuntivo che potrebbero essere presentati dal solo ricorrente e con circa 4.500.000 ricorsi per decreto ingiuntivo che potrebbero essere contestualmente presentati da tutti i Giudici di Pace, i Vice Procuratori Onorari e i Giudici onorari di Tribunale operanti sul territorio nazionale, provocando così una situazione abnorme di disfunzione dell'organizzazione della giustizia interna.

20. Di qui la rilevanza e la necessità, prima di adottare l'eventuale decreto di accoglimento del ricorso o la declaratoria di inammissibilità della pretesa creditoria, di sollevare le istanze pregiudiziali che con il presente atto si propongono, sollecitate dallo stesso Giudice di Pace ricorrente e già sollevate dal Giudice di Pace di L'Aquila con l'ordinanza del 31 luglio 2017 in causa C-473/17 e dal Giudice di Pace di Roma con l'ordinanza del 25 agosto 2017, le cui motivazioni si condividono integralmente.

21. Per questi motivi, è necessario, per risolvere la presente controversia, proporre le seguenti quattro questioni di interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art.267 del Trattato per il funzionamento dell'Unione (TFUE):

1) se l'attività di servizio del Giudice di Pace ricorrente rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, alla clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;



2) nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se il Magistrato Ordinario o “togato” possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato “Giudice di Pace” ai fini dell’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70;

3) nel caso di risposta affermativa al quesito sub 2), se la diversità nella procedura di reclutamento stabile dei magistrati ordinari, rispetto alle procedure selettive ex lege adottate per il reclutamento a termine dei giudici di pace, costituisce ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o punto 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE per giustificare la mancata applicazione - da parte del “diritto vivente” della Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n.13721/2017 e del Consiglio di Stato nel parere dell’8 aprile 2017 n.464/2017 - ai Giudici di Pace, come nel caso del ricorrente lavoratore a tempo determinato, delle stesse condizioni di lavoro applicate ai magistrati ordinari a tempo indeterminato comparabili; nonché per giustificare la mancata applicazione delle misure preventive e sanzionatorie contro l’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, di cui alla clausola 5 del predetto accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, e della norma interna di trasposizione di cui all’art.5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001. Ciò in assenza di principio fondamentale dell’ordinamento interno o di norma costituzionale che possano legittimare sia la discriminazione sulle condizioni di lavoro, sia il divieto assoluto di conversione a tempo indeterminato dei giudici di pace, anche alla luce di precedente norma interna (art.1 della legge n. 217/1974) che aveva già previsto l’equiparazione delle condizioni di lavoro e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato successivi di giudici onorari;

4) in ogni caso, se, in una situazione come quella di causa, è in contrasto con l’art.47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la nozione del diritto dell’Unione europea di giudice indipendente e imparziale l’attività di un Giudice di Pace che, interessato ad una determinata soluzione della controversia in favore della parte ricorrente che svolge come attività di lavoro esclusiva le identiche funzioni giudiziarie, possa sostituirsi al giudice precostituito per legge a causa del rifiuto del massimo organo di giustizia interna – la Cassazione a Sezioni unite – di assicurare la tutela effettiva dei diritti richiesti, imponendo così al giudice precostituito per legge di declinare, ove richiesto, la propria competenza nel riconoscimento del diritto richiesto, nonostante il diritto in questione – come le ferie retribuite nel giudizio principale - trovi fondamento nel diritto primario e derivato dell’Unione europea in una situazione di applicazione diretta verticale della normativa “comunitaria” nei confronti dello Stato. Nel caso in cui la Corte rilevi la violazione dell’art.47 della Carta, si chiede, inoltre, che vengano indicati i rimedi interni per evitare che la violazione della norma primaria del diritto dell’Unione comporti anche il diniego assoluto nell’ordinamento interno della tutela dei diritti fondamentali assicurati dal diritto dell’Unione nella fattispecie di causa.

NORMATIVA INTERNA RILEVANTE

22. I seguenti articoli 36, 97, 102, 106, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, della Costituzione italiana appaiono rilevanti ai fini delle questioni pregiudiziali proposte:

Art.36 Cost.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.



La durata massima della giornata lavorativa é stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi.

Art. 97 Cost.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilit  del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialit  dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit  proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 102 Cost.

La funzione giurisdizionale   esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 106 Cost.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario pu  ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universit  in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 111, commi 1 e 2, Cost.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parit , davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Art. 117, comma 1, Cost.

La potest  legislativa   esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

23. L'articolo 1 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81 ("Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183"), sostituendo la quasi identica formulazione dell'art.1, comma 01, del d.lgs. n.368/2001 (abrogato dall'art.55 dello stesso d.lgs. n.81/2015) individua nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la forma contrattuale comune dei rapporti di lavoro senza distinzione tra datori di lavoro pubblici e privati, mentre **l'articolo 2109** ("periodo di riposo") **del codice civile** disciplina il diritto alle ferie annuali retribuite per i lavoratori subordinati nel lavoro privato.



Art.1 (Forma contrattuale comune) d.lgs. n.81/2015

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

Art.2109 c.c.

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.

24. L'articolo 10 del d.lgs. 8 aprile 2003, n.66 disciplina le ferie annuali, in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE:

Art. 10 d.lgs. n.66/2003

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

25. Gli articoli 8-bis e 9 della legge 2 aprile 1979, n.97 disciplinano rispettivamente le ferie annuali e il trattamento economico dei Magistrati Ordinari:

Art. 8-bis l. n.97/1979

Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.

Art. 9 l. n.97/1979

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1 gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

26. L'art.64 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico sulle spese di giustizia) disciplina le indennità dei giudici onorari:

art.64 (Indennità giudici onorari) D.P.R. n.115/2002

Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21 novembre 1991, n.374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n.276 per i giudici onorari aggregati.

27. La legge 21 novembre 1991, n.374 prevede l'istituzione e disciplina le funzioni del Giudice di Pace. Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, in attuazione della legge delega 29 aprile 2016, n.57, abroga con efficacia dal 15 agosto 2017 la legge n.374/1991, ad eccezione di alcune disposizioni, che entrano in vigore successivamente. Esso, in ogni caso, conferma che anche per il futuro il rapporto di lavoro dei Giudici di Pace con l'Amministrazione ingiunta non è un rapporto di impiego pubblico di natura subordinata (art.1, comma 3, D.lgs. n.116/2017). Di seguito sono riportati gli articoli più rilevanti ai fini della presente controversia della disciplina attualmente in vigore, cioè la legge n.374/1991.

Art. 1 l. n.374/1971 (Istituzione e funzioni del giudice di pace)

1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L'ufficio del giudice di pace é ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

Art. 3 l. n.374/1971 (Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace)

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace é fissato in 4.700 posti; entro tale limite, é determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.
2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.
3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4 l. n.374/1971 (Ammissione al tirocinio)

1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed é contenuta la dichiarazione



attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.

2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.

Art. 4-bis l. n.374/1971 (*Tirocinio e nomina*)

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio é corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed é altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina.

Art. 5 l. n.374/1971 (*Requisiti per la nomina*)

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:



- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
- f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
- h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non é richiesto per coloro che hanno esercitato:

- a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
- b) funzioni notarili;
- c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina.

Art. 6 l. n.374/1971 (Corsi per i giudici di pace)

1. Il consiglio giudiziario *organizza*, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, é di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 é corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio.

Art. 7 l. n.374/1971 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).

1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace

confermati per un ulteriore periodo di quattro anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

1-bis. Per la conferma non é richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Una ulteriore nomina non é consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter.

Art. 8 l. n.374/1971 (Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività.

1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

Art. 9 l. n.374/1971 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)

1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace é dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonizione, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non é in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.



4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 10 l. n.374/1971 (Doveri del giudice di pace)

1. Il giudice di pace é tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 10-bis l. n.374/1971 (Divieto di applicazione o supplenza)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti.

Art. 10-ter l. n.374/1971 (Richiesta di trasferimento e concorso di domande)

1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni.

Art. 11 l. n.374/1971 (Indennità spettanti al giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace é onorario.

2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace é corrisposta un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L.110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.

3. E' altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla é dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali é dovuta una indennità di euro 20.

3-bis. In materia civile é corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione é rigettata con provvedimento motivato.

3-ter. In materia penale al giudice di pace é corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto

- legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
- b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
 - c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
 - d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
 - e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
 - f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n.274 del 2000, e successive modificazioni;
 - g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n.274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
 - h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
 - i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
 - l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.
- 3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni, é corrisposta una indennità di euro 10.
4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, nonché 3-quater del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 é rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
- 4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
- 4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.

28. L'art.1 del R.D. 30 gennaio 1941, n.12 (ordinamento giudiziario) prevede che la giustizia nelle materie civile e penale é amministrata dal giudice di pace, dal tribunale ordinario; dalla corte di appello; dalla Corte di cassazione; dal tribunale per i minorenni; dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza. **L'art.4, comma 2, dello stesso R.D. n.12/1941** prevede che appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari anche i Giudici di pace, i Vice Procuratori onorari, i Giudici onorari di Tribunale, questi ultimi svolgenti le stesse funzioni dei Giudici ordinari o professionali o togati. *«Per tale ultima ragione, è necessario che anche ai magistrati onorari siano garantite autonomia, indipendenza interna ed esterna nonché imparzialità nell'esercizio delle funzioni. Ne discende che la competenza per i provvedimenti*



inerenti tali figure (nomine, trasferimenti, conferme, sanzioni disciplinari) è del Consiglio superiore della magistratura, cui la Costituzione assegna il compito di assicurare il rispetto delle essenziali garanzie dei magistrati. In questa prospettiva, il Consiglio deve intervenire già dal momento della nomina, che comporta l'inserimento del magistrato onorario nell'ordine giudiziario, e successivamente per tutta la durata del mandato del giudice onorario, adottando tutti i provvedimenti relativi allo status dello stesso, ivi compresi quelli disciplinari (in questo senso anche la Corte costituzionale, in molte pronunce: n. 83 del 1998, n. 49 del 1989, n. 281 del 1989, n. 389 del 1989, n. 71 del 1971, n. 76 del 1961).» (dal sito del Consiglio superiore della Magistratura, www.csm.it)

29. L'art.4 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n.273 individua i criteri per il calcolo delle indennità spettanti ai Vice Procuratori onorari e ai Giudici onorari di Tribunale:

Art.4 D.Lgs. n.273/1989

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente: a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega; b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica.

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

30. Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 ha recepito la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, applicabile anche alle pubbliche amministrazioni (cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 7 settembre 2006, Marrosu-Sardino, C-54/04, ECLI:EU:2006:517, punto 13) ed è stato abrogato, come anticipato, con decorrenza dal 25 giugno 2015, dall'art.55 d.lgs. n.81/2015 (c.d. Jobs act), che ha anche previsto la nuova disciplina del contratto a tempo indeterminato agli artt.19-29. Le norme rilevanti ai fini della causa del d.lgs. n.368/2001 sono l'**articolo 5, comma 4-bis**, sulla sanzione per il ricorso ai contratti a tempo determinato in caso di superamento della clausola di durata massima complessiva (norma ritenuta applicabile alle pubbliche amministrazioni da questa Corte nella sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo ed altri, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13, ECLI:EU:2014:2401, punto 55) e l'**articolo 6** sul principio di non discriminazione, norma quest'ultima sostituita dall'**articolo 25 del d.lgs. n.81/2015**:

Art.5, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o

aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Art.6 d.lgs. n.368/2001 (principio di non discriminazione)

1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Art.25 d.lgs. n.81/2015 (principio di non discriminazione)

1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

31. Come precisato nel parere del Consiglio di Stato dell'8 aprile 2017 n.464/2017 (allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), l'**articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217** con riguardo ai vice pretori onorari incaricati (*"Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario"*) ha previsto l'assunzione a tempo indeterminato fino all'età per il pensionamento, con lo stipendio corrisposto ai magistrati (togati) di tribunale.

Art.1 della legge n.217/1974

I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1 dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento

motivato.

Ai suddetti vice pretori onorari é corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale. Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 1 dicembre 1973.

32. La disciplina della responsabilità civile dei magistrati è contenuta nella **legge 13 aprile 1988, n.117**, nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n.18, e si estende anche ai Giudici di Pace, ai Vice Procuratori onorari e ai Giudici onorari di Tribunale. Gli **articoli 1, 2 e 8** della legge n.117/1988 sono rilevanti ai fini di causa:

Art.1 l. n.117/1988 (ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché **agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.**
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Art.2 l. n.117/1988 (responsabilità per dolo o colpa grave)

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3 -bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
- 3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 8 della l.117/1988 (Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa)

1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.



2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta.

VALUTAZIONI DEL GIUDICE SULLA RILEVANZA DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

Sulle prime tre QUESTIONI PREGIUDIZIALI che vengono così sintetizzate: se il Giudice di Pace può essere considerato «lavoratore [subordinato] a tempo determinato», a cui applicare le stesse condizioni di lavoro dei Magistrati Ordinari o togati, individuati come lavoratori a tempo indeterminato comparabili e, in caso affermativo, se sussistano ragioni oggettive per la mancata applicazione ai Giudici di Pace delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

33. E' opinione di questo Giudicante che le prime tre questioni pregiudiziali sollevate, nonostante l'opinione contraria della Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n.13721/2017 e quella del Consiglio di Stato nel parere dell'8 aprile 2017 n.464/2017 (allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), debbano essere risolte nel senso che il ricorrente Giudice di Pace (così come gli intervenuti Giudici di Pace, Vice Procuratori onorari e Giudici onorari di Tribunale) va considerato «lavoratore [subordinato] a tempo determinato», alla luce del combinato disposto dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE e delle clausole 2, punto 1, e 4, punti 1, 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, a cui applicare le stesse condizioni di lavoro dei Magistrati Ordinari o togati, individuati come lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Infatti, a parere dello scrivente, non sussistono le ragioni oggettive di cui alla clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, perchè l'equiparazione retributiva e contributiva non venga applicata dallo Stato italiano come datore di lavoro di entrambe le categorie di lavoratori, anche per l'applicazione delle misure preventive e sanzionatorie contro gli abusi previste dalla clausola 5, punto 1, lett.b) e punto 2, lett.b) dello stesso accordo quadro. L'opinione qui espressa trova fondamento nelle seguenti considerazioni.

34. In conformità all'art.97, comma 4, Cost. (cfr. sul punto, per analogia, Corte di giustizia, sentenza del 18 ottobre 2012, cause riunite C-312/11, C-303/11, C-304/11 e C-315/11, Valenza ed altri, ECLI:EU:C:2012:646, punti 12-14, nonché intera soluzione interpretativa adottata da codesta Corte nella stessa sentenza) la legge istitutiva del Giudice di Pace in Italia (legge 21 novembre 1991, n. 374) prevede una procedura concorsuale per l'accesso alla funzione, regolata



dagli articoli 4, 4-bis e 5, che si svolge in tre fasi: a) predisposizione di una provvisoria graduatoria per titoli ai fini dell'ammissione al tirocinio; b) svolgimento del tirocinio per una durata di 6 mesi; c) predisposizione della graduatoria definitiva e nomina quale giudice di pace a seguito dei giudizi di idoneità dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura.

35. Malgrado tale assetto normativo sia conforme al dettato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106 della Costituzione, la legge definisce i giudici di pace quali magistrati onorari (articolo 1, comma 2, legge n.374/1991).

36. I giudici di pace sono assoggettati a rigorose incompatibilità [articolo 5, comma 1, lettera g) ed articolo 8, legge n.374/1991], potendo, in astratto, solo esercitare la professione di avvocato al di fuori del circondario di Tribunale ove svolgono le funzioni di giudice di pace.

37. Il giudice di pace è un giudice ordinario (articolo 1 R.D. n.12 del 30 gennaio 1941 sull'ordinamento giudiziario) ed appartiene all'ordine giudiziario (articolo 1, comma 2, legge n. 374 del 21 novembre 1991), *"il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile"* (articolo 1, comma 1, l. 374/1991), al pari del magistrato di carriera.

38. Il giudice di pace è immesso in un ruolo organico ed assegnato agli uffici territoriali secondo piante organiche predeterminate per legge (art. 3, legge n. 374/1991), al pari del magistrato di carriera.

39. *"Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari"* (articolo 10, comma 1, legge n. 374/1991);

40. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza delle tabelle di composizione dell'ufficio di appartenenza, che disciplinano dettagliatamente ed in modo vincolante l'organizzazione del suo lavoro (assegnazione delle pratiche, date ed orari di udienza, etc...), al pari del magistrato di carriera, con applicabilità diretta dell'articolo 7-bis della legge n.12/1941 sull'ordinamento giudiziario (da ultimo, circolare del C.S.M. P. 9510 del 26 maggio 2014 "relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2015/2017", allegata al ricorso per decreto ingiuntivo).

41. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza degli ordini di servizio del Capo dell'Ufficio, dapprima nominato dal CSM fra i giudici di pace dell'ufficio, incarico direttivo attualmente ricoperto dal Presidente di Tribunale a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge n. 57/2016. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei provvedimenti organizzativi speciali e generali del Consiglio Superiore della Magistratura, su parere del Consiglio Giudiziario (articoli 10, comma 1 e 15, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006 e successive modifiche), al pari dei magistrati di carriera.

42. Vanno sottolineati i penetranti poteri organizzativi previsti dalla legge in capo al Ministero della Giustizia, con effetti immediati sul lavoro dei giudici di pace (potere di accorpamento di sedi e di istituzione di sedi distaccate – articolo 2 della legge n. 374/1991 -; potere di revisione delle piante organiche degli uffici – articoli 3 e 10-ter, comma 2, della legge n. 374/1991), oltre alle più generali potestà ispettive ed organizzative del Ministero in relazione alla corretta funzionalità degli uffici con poteri di segnalazione di irregolarità agli organi disciplinari, nonché

potestà interpretative ed applicative in materia di prestazioni economiche, unilateralmente suscettibili di incidere immediatamente sul reddito del giudice di pace a mezzo di circolari o anche di semplici note.

43. Il giudice di pace è tenuto a garantire la propria costante reperibilità (rapporto di servizio a tempo pieno), al pari del magistrato di carriera. *“I giudici di pace sono infatti in servizio non soltanto quando svolgono le attività da ultimo descritte, ma in ogni momento, dovendo essi, al pari dei magistrati ordinari, assicurare la loro immediata reperibilità anche quando non si trovano presso i locali dell'ufficio”* (Circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli Affari di giustizia in materia di “Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia”, par. 4.3, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo).

44. Il giudice di pace è sottoposto, in caso di inosservanza dei suoi doveri deontologici e d'ufficio, al pari dei magistrati di carriera, al potere disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Con delibera del 14 settembre 2011 il C.S.M. ha esteso ai giudici di pace l'applicabilità dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, inerente la responsabilità disciplinare del magistrato di carriera e, di recente, l'articolo 2, comma 11, della legge delega n. 57/2016 ha previsto la tipizzazione degli illeciti disciplinari, richiamando espressamente le disposizioni applicabili ai magistrati ordinari; è, altresì, accentuata la gradualità dei provvedimenti disciplinari, estendendo la sanzione della sospensione dal servizio anche ai giudici di pace.

45. Il Giudice di Pace è tenuto, prima della nomina, al superamento positivo di un tirocinio della durata di 6 mesi, nonché, successivamente, alla formazione obbligatoria continua (dapprima articolo 4-bis e 6, legge n.374/1991 ed ora le disposizioni sulla formazione previste dal d.lgs. n. 26/2006). In particolare, con delibera del 24 luglio 2013, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, il C.S.M. ha precisato: *«con riferimento all'assetto organizzativo decentrato per la formazione della magistratura onoraria, la prosecuzione dell'esperienza di formazione della magistratura onoraria realizzata in ambito decentrato deve necessariamente misurarsi con la competenza esclusiva della Scuola in materia di formazione, che comporta la concentrazione, in capo a quest'ultima, dell'attività di formazione ed aggiornamento professionale di tutti i magistrati ordinari»*, ossia la sostanziale equiparazione, sotto il profilo formativo di magistrati professionali e onorari, richiamando infine la “delibera quadro” adottata dal CSM in data 22 maggio 2013, *«a cui pertanto può farsi rinvio, in quanto pienamente compatibile per l'analogia di materia»*.

46. La nomina e l'esercizio della funzione di giudice di pace è o incompatibile, in via assoluta, con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o parasubordinata, pubblica o privata [articolo 5, comma 1, lettera g), legge n.374/1991], nonché con qualsiasi incarico di natura politica (articolo 8, legge n.374/1991), e l'articolo 5, comma 3, legge n.374/1991 contiene un divieto implicito di esercizio di qualsiasi attività lavorativa autonoma che possa ledere l'indipendenza, l'equilibrio ed il prestigio della funzione giudiziaria, quale, in via esemplificativa, potrebbe essere l'esercizio di attività di commercio, di spettacolo, etc.

47. Ai sensi dell'articolo 7 legge n.374/1991, i giudici di pace sono assoggettati, ogni 4 anni, a valutazioni di idoneità dei consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura, che costituiscono veri e propri giudizi di merito sulla qualità e quantità del lavoro svolto (comma 2-bis). Il Decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, parzialmente attuativo della legge delega 57/2016, ha già introdotto una disposizione che ribadisce la piena assimilazione dei giudici di

pace ai magistrati professionali, prevedendo, all'articolo 2, comma 4, che, nelle procedure di conferma dei giudici di pace in servizio, il giudizio di idoneità è "espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile", ossia, nella sostanza, che ai fini della conferma i giudici di pace sono sottoposti agli stessi rigorosi criteri utilizzati per le valutazioni di professionalità del magistrato ordinario (il richiamato articolo 11 del d.lgs. n.160/2006 è espressamente rubricato "Valutazione della professionalità").

48. I Giudici di Pace partecipano agli organi di autogoverno della magistratura, all'interno dei consigli giudiziari in una sezione autonoma con competenze per tutto ciò che attiene al rapporto di lavoro dei magistrati onorari, compresi poteri di organizzazione degli uffici giudiziari ai quali sono assegnati.

49. In materia di responsabilità civile ed erariale del giudice di pace, si applicano le stesse identiche norme previste dalla legge con riguardo ai magistrati di carriera: legge del 13 aprile 1988, n. 117, come di recente modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18, sulla responsabilità civile del giudice; legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modifiche, cd. legge Pinto sulla responsabilità del giudice per irragionevole durata del processo; articolo 2043 ss. cod. civ. sulla responsabilità extracontrattuale; articolo 28 della Costituzione sulla responsabilità civile dei funzionari dello Stato; legge 81/2008 e successive modifiche sulla responsabilità contabile ed erariale del capo dell'ufficio, legge 20 dicembre 1996, n. 639 e leggi correlate, sulla responsabilità erariale dei funzionari pubblici.

50. Il giudice di pace è retribuito con lo stesso sistema previsto per i magistrati di carriera (ruoli di spesa fissa, tramite il sistema informatizzato GiudiciNet; vedasi nota del 12 febbraio 2007 a firma congiunta del Direttore generale della giustizia civile e del Direttore generale del bilancio e della contabilità, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo). Del pari, le certificazioni reddituali del giudice di pace sono rilasciate con le stesse modalità previste per gli altri pubblici impiegati (previa obbligatoria iscrizione ed accesso al sito istituzionale Internet "Stipendi Pubblica Amministrazione", gestito dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, che "si occupa degli approvvigionamenti per le pubbliche amministrazioni e dell'elaborazione ed erogazione degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato", come esplicito nella home page del servizio in oggetto).

51. Fiscalmente il reddito del giudice di pace è assimilato al reddito da lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lett. f) del TUIR - D.P.R. n° 917/1986 -, sub Capo IV, "Redditi di lavoro dipendente"], con applicazione delle stesse trattenute del pubblico impiegato (escluse ovviamente quelle previdenziali, in assenza di tutela). Alla fine di ogni anno viene consegnato, infatti, il C.U.D. (Certificato Unico dei Redditi) che, introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, costituisce una certificazione dei redditi da lavoro dipendente e da pensione nello Stato Italiano (v. CUD redditi del ricorrente, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).

52. In conclusione, "è indubbio che l'attività del Giudice di Pace, in quanto espletata nell'ambito di un rapporto di servizio, sia pur onorario, prevede obblighi di prestazione disciplinati dalla legge, dalle disposizioni di circolari e ministeriali e dagli ordini di servizio che promanano dai coordinatori degli uffici del Giudice di Pace con la previsioni di turni, udienze, adempimenti procedurali, senza che vi sia la possibilità effettiva di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro" (delibera del 27.07.2006 del Consiglio Superiore della Magistratura in risposta a quesiti, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), ossia è indubbio, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato dal Legislatore (magistrato onorario), che l'attività di giudice di pace

integra un rapporto di lavoro pubblico subordinato, ossia un rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro che lo qualifica "lavoratore" ai sensi del diritto dell'Unione, al pari del (o quanto meno comparabile al) magistrato di carriera.

53. Inoltre, diversamente dal caso esaminato da questa Corte nella sentenza O'Brien sui giudici onorari "recorders" del Regno Unito, retribuiti part-time per le giornate lavorative, l'attività del giudice di pace è caratterizzata dalla sostanziale natura di rapporto di lavoro a tempo pieno, anche solo considerandosi i carichi di lavoro degli Uffici, in comparazione con il numero dei giudici di pace in effettivo servizio (1.350 unità circa al 5 novembre 2016). Incidentalmente, nella stessa situazione lavorativa versano i Vice Procuratori onorari e i Giudici onorari di Tribunale.

54. I dati ufficiali del Ministero della Giustizia, divulgati dal DOG nel 2016, in sede di censimento della Giustizia civile e penale, evidenziano che i giudici di pace in sede civile, nel periodo di un anno preso in esame (30.06.2013-30.06.2014), hanno definito 1.344.081 procedimenti, mentre, in sede penale, nell'anno solare 2013 (30.01.2013-31.12.2013), hanno definito 172.439 procedimenti.

55. Se si computa il numero complessivo di processi definiti (1.516.520) e lo si divide per il numero di giudici di pace attualmente in servizio (1350), si perviene alla conclusione che ogni anno i giudici di pace trattano e definiscono 1.123 procedimenti civili e penali ciascuno, carico di lavoro che esclude, secondo elementari nozioni di logica, che il giudice di pace possa di fatto espletare altre attività lavorative. Il ricorrente nel 2016 ha trattato n.1237 procedimenti.

56. Nel giugno 2016 la Commissione ha chiuso negativamente il caso EU Pilot 7779/15/EMPL nei confronti dell'Italia in merito alla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dai magistrati onorari.

57. Sulla natura di prestazione dei Giudici onorari ai fini dell'applicazione delle direttive 2003/88, 97/81, 92/85 e 1999/70, la Commissione ha ricordato che codesta Corte di Giustizia ha stabilito che *"la nozione di «lavoratore», ai sensi del diritto dell'Unione, dev'essere essa stessa definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati"* (sentenza del 9 luglio 2015, Ender Balkaya, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455, punto 34).

58. In detto contesto, secondo la giurisprudenza consolidata di codesta Corte, *«la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione»* (sentenza del 4 dicembre 2014, FNV, C-413/13, EU:C:2014:2411, punti 34-36; sentenza del 21 febbraio 2013, L. N., EU:C:2013:97, punto 40 e giurisprudenza citata; sentenza del 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis, C-270/13, EU:C:2014:2185, punto 25; sentenza del 26 marzo 2015, Fenoll, C-316/13, ECLI:EU:C:2015:200, punto 27 e giurisprudenza citata).

59. Nella prospettiva della Corte di giustizia, recepita dalla Commissione *in subiecta materia*, è dunque irrilevante la qualificazione, tipica dell'ordinamento nazionale, in termini di onorarietà del servizio. Ne deriva, sulla base dell'ordinamento Ue, la necessità di fare applicazione del principio del *pro rata temporis*, secondo cui il compenso indennitario deve essere parametrato alla retribuzione riconosciuta al magistrato professionale, quale figura di lavoratore, a tempo

indeterminato, comparabile.

60. Né pare a questo giudice che sussistano le ragioni oggettive di cui alla clausola 4, punti 1/o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che possano giustificare la discriminazione attuata dal legislatore/esecutivo e dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni unite nei confronti del Giudice di Pace, rispetto alle condizioni di lavoro applicate ai Magistrati Ordinari a tempo indeterminato anche con riferimento alla mancata applicazione delle tutele sanzionatorie contro gli abusi nella successione dei contratti a termine, ai sensi dell'art.5, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001, che recepiva fino al 24 giugno 2015 e con decorrenza "teorica" per il ricorrente dal 1° aprile 2009 [quindici mesi dopo l'entrata in vigore della norma, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 43, lett.b), della legge 24 dicembre 2007, n.247] la misura preventiva della clausola 5, punto 1, lett.b), e punto 2, lett.b), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

61. Infatti, non pare che il concorso pubblico sostenuto dai Magistrati Ordinari, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n.13721/2017 e dal Consiglio di Stato nel parere dell'8 aprile 2017 n.464/2017, costituisca le ragioni oggettive per la discriminazione sulle condizioni di lavoro.

62. Il Consiglio di Stato nel parere n.464/2017 sottolinea che *«la diversità di tutele tra lavoro pubblico e privato – dove invece l'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato comporta, in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la conversione del rapporto (ex plurimis, Cass., 23 agosto 2006, n. 18378) – è stata ritenuta legittima non soltanto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 89 del 2003), ma anche dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. La Corte europea ha ritenuto la disciplina nazionale astrattamente compatibile con il diritto europeo, purché sia assicurata altra analoga misura sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva (Corte di Giustizia UE, ordinanza, 12 dicembre 2013, "Papalia", in causa C-50/13, la quale si pone nel solco delle sentenze del 4 luglio 2006, "Adeneler" et aliis, in causa C-212/04, e del 7 settembre 2006, "Marrosu e Sardino", in causa C-53/04.....26 novembre 2014, "Mascolo" et aliis, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13).».*

63. Desta specularmente un certo interesse a questo giudice che la Suprema Corte del Regno unito, Stato membro che ha attivato la procedura prevista dall'art.50 T.U.E. per uscire dall'Unione europea, non solo abbia applicato come Giudice del rinvio pregiudiziale la sentenza O' Brien di codesta Corte, ma continui ancora oggi a dialogare con la Corte di giustizia proponendo, nella stessa controversia, nuova questione pregiudiziale con ordinanza del 17 luglio 2017 in causa C-472/17, per chiedere, in un'ottica di rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali, *«se la direttiva 97/81 e, in particolare, la clausola 4 dell'accordo quadro ad essa allegato, relativa al principio di non discriminazione, imponga che i periodi di anzianità precedenti il termine di trasposizione della direttiva debbano essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell'importo della pensione di vecchiaia di un lavoratore a tempo parziale, qualora essi siano considerati nel calcolo della pensione di un lavoratore a tempo pieno comparabile.».*

64. In realtà, questo giudice ritiene che nel quadro normativo interno nessuna norma della Costituzione italiana innanzi trascritta (articolo 36; articolo 97, commi 1 e 4; articolo 106; articolo 117, comma 1) legittima condizioni di lavoro diverse tra Magistrati Ordinari e Magistrati Onorari o Giudici di Pace (o Vice Procuratori onorari o Giudici onorari di Tribunale) nella



denominazione utilizzata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017, anzi è riconosciuta la primazia del diritto dell'Unione europea (articolo 97, comma 1; articolo 117, comma 1) a condizione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che la normativa Ue non violi l'identità nazionale italiana e i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, l'una e gli altri non danneggiati dal fatto che i Giudici di Pace svolgono le stesse funzioni giurisdizionali dei Magistrati Ordinari e chiedono (pare legittimamente) di vedersi riconosciute le stesse condizioni di lavoro.

65. Quindi, come la Corte ha affermato nel Parere 1/09 dell'8 marzo 2011, riferendosi in particolare al sistema istituito dall'articolo 267 TFUE, *«le funzioni attribuite, rispettivamente, ai giudici nazionali e alla Corte sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa dell'ordinamento istituito dai Trattati»* e come l'Avvocato generale Wahl ha sottolineato al punto 51 delle conclusioni scritte presentate il 10 aprile 2014 nelle cause riunite C-58/13 e 59/13 (Torresi e Torresi, ECLI:EU:C:2014:265) *«il procedimento di rinvio pregiudiziale è stato concepito, più di ogni altro procedimento previsto nei trattati dell'Unione europea, per far sì che i giudici nazionali e i giudici dell'Unione collaborino come se appartenessero a un'unica comunità di diritto»*.

66. Pertanto, la discriminazione sulle condizioni di lavoro operata nei confronti dei Giudici di Pace, che hanno ottenuto come il ricorrente l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ai sensi dell'art.33, comma 5, della Costituzione italiana, come condizione indispensabile per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali (e quindi hanno superato un concorso pubblico, così come devono superare procedure selettive pubbliche previste dalla legge per svolgere le funzioni giurisdizionali), a parere dello scrivente, non può trovare giustificazione - come ragioni oggettive ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - nel fatto che tale discriminazione sia basata sul concorso pubblico dei Magistrati Ordinari.

67. A *contrario*, a parere dello scrivente, tale discriminazione costituisce una violazione del principio di leale cooperazione dell'art.4 del TUE (v. per analogia, Corte di giustizia, sentenza Mascolo, punti 59-61; nonché Grande Sezione, sentenza del 17 luglio 2014, cause riunite C-58/13 e 59/13, Torresi e Torresi, ECLI:EU:C:2014:2088).

68. A tal proposito, nelle recenti conclusioni depositate il 18 luglio 2017 nella causa M.A.S. e M.B. C-42/17 (ECLI:EU:C:2017:564), l'Avvocato generale Bot al punto 177 ha ricordato che *«la Corte di giustizia ha sempre dichiarato che il fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una Costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto dell'Unione né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato, e ciò al fine di preservare l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione.»*

69. Lo stesso Avvocato generale Bot al punto 185 delle citate conclusioni della causa C-42/17 ricorda condivisibilmente al Giudice del rinvio che ai punti 10 e 11 delle sue osservazioni presentate nella causa Gauweiler (definita dalla sentenza di codesta Corte del 16 giugno 2015, C-62/14, *Gauweiler*, ECLI:EU:2015:400), la Repubblica italiana ha precisato che i principi supremi o fondamentali del suo ordinamento costituzionale, la cui violazione da parte di un atto di diritto dell'Unione giustificerebbe l'avvio della procedura dei controlimiti, corrispondono alle garanzie costituzionali essenziali, come la natura democratica della Repubblica italiana sancita all'art.1 della Costituzione italiana o, ancora, il principio di uguaglianza di cui all'art.3 della stessa, e non includerebbero le garanzie processuali, per quanto importanti esse siano,



come, aggiunge questo giudice, la garanzia di impunità degli evasori fiscali per applicazione della prescrizione penale o, si aggiunge ulteriormente, il divieto assoluto di conversione nel pubblico impiego.

70. In conseguenza, il principio del concorso pubblico dei magistrati ordinari non è principio supremo o principio fondamentale della Costituzione nazionale, tale da legittimare la discriminazione operata nei confronti dei magistrati onorari (Giudici di pace) e, anche se lo fosse, non può sminuire l'applicazione del diritto dell'Unione e il riconoscimento dei diritti fondamentali da quest'ultimo riconosciuti.

Sulla quarta QUESTIONE PREGIUDIZIALE: se il Giudice di Pace, come giudice della causa che riguarda la mancata applicazione delle eque condizioni di lavoro nei confronti di un altro Giudice di Pace, possa essere considerato giudice indipendente e imparziale, per la mera circostanza del rifiuto "assoluto" del Giudice precostituito per legge di assicurare la tutela dei diritti fondamentali imposta dal diritto dell'Unione

71. E' opinione di questo giudicante, già espressa nella narrativa che precede, che il Giudice di Pace non può essere considerato giudice indipendente e imparziale, alla luce dell'art.47 della Carta, per la tutela di diritti soggettivi *pro domo sua*.

72. Questa Corte nella sentenza *Wilson* del 19 settembre 2006 in causa C-506/04 (ECLI:EU:C:2006:587) ai punti 47-53 ha richiamato la nozione di giudice come definita dal diritto comunitario sulla base della giurisprudenza della stessa Corte di giustizia, precisando che l'organo in questione deve presentare come requisiti indispensabili la sua origine legale, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche (punto 48) e che la nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, implica innanzi tutto che l'organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso (punto 49), sulla base di due aspetti, il primo, con carattere esterno, che presuppone che l'organo sia tutelato da pressioni o da interventi dall'esterno idonei a mettere a repentaglio l'indipendenza di giudizio dei suoi membri per quanto riguarda le controversie loro sottoposte e che tale indispensabile libertà da siffatti elementi esterni richiede talune garanzie idonee a tutelare la persona che svolge la funzione giurisdizionale, come, ad esempio, l'immovibilità (punto 50); il secondo aspetto, avente carattere interno, ricollegato alla nozione di imparzialità e riguarda l'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l'oggetto di quest'ultima, cioè il rispetto dell'obiettività e l'assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica (punti 51-52).

73. In particolare, nella sentenza *Wilson* la Corte ha precisato che tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l'esistenza di disposizioni, relative, in particolare, alla composizione dell'organo e alla nomina, durata delle funzioni, cause di astensione, di rikusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni ed alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (punto 53).

74. Questi principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.223/2012, che ha dichiarato illegittime quelle norme di legge che riducevano la retribuzione dei Giudici Ordinari o togati.

75. Come condivisibilmente osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.223/2012, ««questa Corte, nel decidere questioni concernenti norme aventi ad oggetto la retribuzione e la disciplina dell'adeguamento retributivo dei magistrati, anche e soprattutto in riferimento a misure economico-finanziarie che ne hanno ritardato o comunque disciplinato gli effetti nel tempo, ha affermato, in generale, che l'indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza anche mediante «l'apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, concernenti, fra l'altro, oltre alla progressione in carriera, anche il trattamento economico» (sentenza n. 1 del 1978)..... Secondo una univoca giurisprudenza costituzionale, pertanto, sussiste un collegamento fra tale disciplina ed i precetti costituzionali summenzionati, nel senso della imprescindibilità dell'esistenza di un meccanismo, sia pure non a contenuto costituzionalmente imposto, che svincoli la progressione stipendiale da una contrattazione e, comunque, in modo da evitare il mero arbitrio di un potere sull'altro. Va aggiunto, poi, che siffatti principi sono confortati dai lavori preparatori della Costituente, dai quali traspare che l'omessa indicazione specifica dell'indipendenza economica delle magistrature non ha significato l'esclusione di tale aspetto dal complesso di condizioni necessario per realizzare l'autonomia ed indipendenza delle stesse (resoconti dei lavori dell'Assemblea 6 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 20 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 26 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 7 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 13 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 14 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana). La specificità di tale disciplina costituisce, peraltro, anche conseguenza del fatto che la magistratura, nell'organizzazione dello Stato costituzionale, esercita una funzione ad essa affidata direttamente dalla Costituzione. Per questa ragione, attraverso un meccanismo di adeguamento automatico del trattamento economico dei magistrati, la legge, sulla base dei principi costituzionali, ha messo al riparo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da qualsiasi forma di interferenza, che potesse, sia pure potenzialmente, menomare tale funzione, attraverso una dialettica contrattualistica. In tale assetto costituzionale, pertanto, il rapporto fra lo Stato e la magistratura, come ordine autonomo ed indipendente, eccede i connotati di un mero rapporto di lavoro, in cui il contraente-datore di lavoro possa al contempo essere parte e regolatore di tale rapporto.»».

76. Anche alla luce delle chiarissime indicazioni che provengono dalla giurisprudenza costituzionale sul corretto e costante rapporto tra adeguatezza retributiva in base a specifiche previsioni di legge e autonomia e indipendenza della magistratura, a maggior ragione in una situazione come quella attuale in cui alla magistratura onoraria non viene riconosciuta neanche la dignità di lavoratore oltre che la retribuzione comparabile a quella dei magistrati ordinari, questo giudice non pare possedere quei requisiti di imparzialità e indipendenza per risolvere la causa principale, che la Corte di giustizia richiede.

77. Tuttavia, di fronte ad una situazione interno di rifiuto "assoluto" del Giudice precostituito per legge di assicurare la tutela dei diritti fondamentali garantiti dall'Unione, si chiede che la Corte indichi i rimedi interni per evitare che la violazione della norma primaria del diritto dell'Unione da parte di questo giudice comporti anche il diniego assoluto nell'ordinamento interno della tutela dei diritti fondamentali assicurati dal diritto dell'Unione nella fattispecie di causa.

78. Ordina la notifica della presente ordinanza presso il comune domicilio eletto alla parte ricorrente, alla Associazione UNAGIPA ricorrente ad adiuvandum, ai Giudici di Pace, ai Vice Procuratori onorari e ai Giudici onorari di Tribunale intervenuti, alla "Associazione Nazionale

Giudici di Pace”, all’associazione “Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace”, all’Associazione “Organismo Unitario della Magistratura Onoraria – Magistrati Onorari Uniti” intervenute, previa sospensione del presente procedimento monitorio, nonché ordina la trasmissione della presente ordinanza, unitamente alla copia del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte ricorrente e delle parti intervenute, alla Corte di giustizia dell’Unione europea (presso la cancelleria della Corte in Rue du Fort Niedergrünwald, L-2925 Lussemburgo) per il prosieguo in sede incidentale del giudizio.

Roma, 17 ottobre 2017

Il Giudice di Pace
(dott.ssa Maria Betti)

